

DXLIII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDI

del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Disegno di legge (Trasmissione) Pag. 21157

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Varriale, Musolino e Bei: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801) (Discussione):

GHIDINI	21158
MERLIN Angelina	21162
MENGGI	21163
NOBILI	21164
VARRIALE	21168
BEI Adele	21171
MANGINI	21173
MUSOLINO	21176
MAZZONI	21177
ADINOLEI	21178
RIZZO Domenico	21180
PERSICO	21182
MASTINO	21182

Disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate » (1290) (Seguito della discussione):

AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	21183, 21188, 21190
MOTT, <i>relatore</i>	21183, 21186, 2187, 21190
RUGGERI	21184, 21190
BRAITENBERG	21185
DE BOSIO	21187
RIZZO Giambattista	21187
BOSCO	21188
RICCIO	21188
MAGLIANO	21188

Interrogazioni (Annunzio) 21190

La seduta è aperta alle ore 16.

RAJA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla " Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina " » (1154-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Varriale, Musolino e Bei: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Varriale, Musolino e Bei: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

RAJA, *Segretario*, dà lettura dello stampato n. 801.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Ghidini. Ne ha facoltà.

Presidenza del Presidente BONOMI

GHIDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Mi proponevo di limitare il mio intervento nella discussione generale ad alcune considerazioni sopra certi particolari degli articoli che lo compongono e quindi confidavo di poterlo contenere nel giro di dieci minuti o di un quarto d'ora al massimo, invece dovrò dilungarmi, perchè questa mattina, poco prima delle ore 12, cioè poco prima di quel rito, parlo della colazione, che noi tutti, di tutti i partiti, celebriamo con commovente unanimità e colla più edificante compunzione, il Presidente della Commissione mi ha partecipato che il Governo pareva non essere perfettamente d'accordo con noi sulla innovazione più interessante e più significativa del disegno di legge, cioè sulla trasformazione dell'istituto della liberazione condizionale del condannato, da provvedimento amministrativo a provvedimento a carattere giurisdizionale. La cosa mi ha vivamente sorpreso, e mi ha deciso a spiegare le ragioni per le quali aderisco al concetto fondamentale del disegno di legge.

Rifacendomi alla storia più recente, rilevo che il progetto preliminare del nuovo Codice penale attribuisce all'istituto carattere giurisdizionale: è il giudice che dovrà applicare la liberazione condizionale del condannato. Anche la Commissione del Senato si è espressa unanime a favore della riforma in guisa che il Governo resterebbe isolato se è vero che non l'accetta.

Se poi dovessi fare un'indagine storica, potrei ricordare il Codice abrogato, e dovrei rilevare che anche nei suoi confronti, (quantunque sia eminentemente liberale, tanto che molte cose possiamo da esso imparare), il progetto Varriale segna un notevole progresso. Il Codice abrogato però disciplinava diversamente dal Codice attuale l'istituto, pur considerandolo, anch'esso, provvedimento a carattere amministrativo. Il Codice attuale non l'ha circondato di nessuna garanzia e non vi è in esso

norma alcuna di procedura che lo governi in modo da assicurarne il corretto funzionamento. Non esistono infatti nel Codice vigente che l'articolo 43 contenuto nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, il quale si limita a dire che « la liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della giustizia » e l'articolo 144 del Codice penale nel quale si elencano alcune delle attribuzioni del giudice di sorveglianza e solo si aggiunge che « dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale ». Ed è parere che nemmeno ha carattere obbligatorio!

Si può dunque affermare che l'istituto manca di qualunque garanzia processuale. Il Codice abrogato, invece, pur facendone un atto del potere esecutivo, lo circondava di garanzie che furono poi abolite dalla legislazione fascista.

Infatti, oltre al rapporto del direttore dello stabilimento, come anche oggi si richiede, era disposto che l'istruzione della pratica fosse affidata al procuratore generale presso la Corte di appello, che doveva poi presentare le sue conclusioni. Non solo: il Ministro non poteva decidere se non sul parere della Sezione d'Accusa, l'attuale Sezione istruttoria. Si può dire che di fatto l'istituto aveva per metà carattere giurisdizionale e per metà carattere amministrativo. Inoltre, il carattere amministrativo dell'istituto aveva almeno nel Codice abrogato una giustificazione: gli articoli 16 e 17, relativi allà « liberazione condizionale », erano collocati sotto il titolo « Delle pene » e l'istituto rientrava nel sistema della applicazione amministrativa della pena, mentre nel Codice attuale è collocato sotto il titolo delle cause estintive del reato e delle pene. Orbene (e questo va ricordato perchè documenta una volta di più l'indirizzo della legislazione penale fascista di abdicazione del diritto dinanzi al potere esecutivo), mentre per tutte le altre cause di estinzione del reato e delle pene (all'infuori della grazia e della commutazione delle pene considerate prerogative della sovranità), la decisione era rimessa al magistrato (parlo dell'amnistia, dell'indulto, della prescrizione, della remissione, della sospensione condizionale della pena, e della riabilitazione), unica eccezione è fatta per la liberazione condizionale. Eccezione che è in aperto contrasto col sistema stesso del Codice.

D'altra parte ci sembra chiaro che l'istituto ha natura squisitamente giurisdizionale. Si tratta, infatti, di decidere dell'applicazione di una norma di legge al caso concreto, se cioè il condannato abbia diritto di chiedere e di ottenere la concessione del beneficio, in quanto si siano verificate le condizioni poste dalla legge.

Non vi può essere dubbio! Il fatto, poi, che sia facoltativo non toglie il carattere giurisdizionale perchè anche in materia facoltativa è il magistrato che si pronunzia. Ad esempio, nel caso della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del Codice penale, il giudice la può concedere o la può negare, secondo il suo libero apprezzamento. Altrettanto facoltativa è la concessione della non menzione della condanna nel certificato penale. Insomma, il fatto che si tratti di una facoltà non può tramutare il provvedimento da giurisdizionale in amministrativo. C'è poi la « revoca », correlativa al provvedimento di concessione, che non è facoltativa, ma obbligatoria, come dispone l'articolo 177 del Codice penale. Ciò ribadisce il carattere giurisdizionale dell'istituto.

Ma, oltre che dal punto di vista giuridico, pare a me che anche dal punto di vista politico, la innovazione proposta dal disegno di legge si debba senz'altro accettare. Infatti, se noi affidiamo una decisione in materia di un diritto fondamentale del cittadino, come è questo di cui trattiamo, al potere esecutivo, usciamo dai confini della democrazia come è da noi intesa e come è consacrata in norme precise della Costituzione. La Costituzione, all'articolo 13 e successivi impone, di regola, che sia l'autorità giudiziaria a decidere in materia di libertà personale. Anche il potere esecutivo può, attraverso la polizia giudiziaria, compiere determinati atti, ma questi atti hanno sempre carattere di provvisorietà e di eccezionalità. La regola è che il decidere spetta all'autorità giudiziaria.

Mi ero proposto di essere breve, e non voglio scendere a particolari per non abusare della pazienza e benevolenza dei colleghi. Ripeto, che siamo di fronte ad un disegno di legge che attribuisce, con perfetta esattezza giuridica, al provvedimento della liberazione condizionale, il carattere giurisdizionale. Non è

il Ministro che si deve pronunciare, ma il magistrato. A questo proposito ricordo con compiacimento, per una ragione che potrei qualificare ... campanilistica, che la Commissione del Senato, quando si è formato il Codice del 1913, il quale, come dissi, ne ha fatto un istituto ibrido, metà giurisdizionale e metà amministrativo, aveva proposto che se ne facesse un atto nettamente giurisdizionale.

La proposta è caduta, ma è caduta per una considerazione non convincente, come si può leggere nella relazione del Guardasigilli al re. Si sarebbe cioè conseguito, a suo dire, oltre ad una maggiore speditezza, una maggiore unità di criteri e di decisioni. Ma è un argomento di troppo vasta portata perchè allora tutti i diritti dovrebbero essere affidati al Ministro della giustizia invece che all'Autorità giudiziaria. Ecco perchè, in sostanza, io per mio conto — ma so di interpretare il pensiero di molti colleghi — sono d'avviso che il provvedimento da amministrativo, e come tale, sprovvisto di ogni garanzia, debba diventare atto di giudice. Il diritto di libertà è troppo geloso perchè venga affidato al libito del Potere esecutivo. Badate che non vi è nulla di personale in questo che dico, ma l'avvenire può riserbare delle sorprese e il Ministro attuale non è eterno.

A questo punto la parte nuova del progetto è esaurita. C'è però un altro particolare, che ha la sua importanza, sebbene in proporzione infinitamente minore, ed è bene che sia segnalato all'attenzione del Senato. Mentre pel Codice attuale la vigilanza speciale era una conseguenza inesorabile della concessione della liberazione condizionale, il progetto Varriale invece ne fa una condizione puramente facoltativa.

Accetto anche questa modificazione, soprattutto perchè considero che la libertà vigilata sia un titolo sicuro ad una perenne disoccupazione e sia tale da determinare uno stato di cose per cui il detenuto liberato, se anche abbia iniziato la propria riabilitazione, ritornerà fatalmente sulla strada del delitto. Questa è la ragione per la quale anche su questo punto approvo il disegno di legge.

Vengo ora rapidamente a considerare altri particolari del progetto. Ma prima rivolgo una domanda alla onorevole Commissione. L'articolo 1 dice: « il testo dell'articolo 176 del Co-

dice penale è modificato come segue », e seguono le modificazioni. Senonchè, l'articolo 176 del Codice, ultimo comma, dispone che non può essere concessa la liberazione condizionale a coloro i quali, dopo espiata la pena, debbono essere sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva. Domando se la Commissione abbia inteso di mantenere o no questo ultimo comma. (*Segni di diniego del senatore Gonzales, relatore*).

Sta bene. Io veramente potrei dissentire aderendo invece a un concetto più restrittivo del vostro e ne dirò poi le ragioni. Ma intanto una modificazione di carattere letterale si imporrebbe. Voi dovrete dire che il testo dell'articolo 176 è « sostituito », e non semplicemente « modificato ». Se dite che è modificato resta in vigore l'ultima parte dell'articolo 176.

PERSICO. « È sostituito ».

GHIDINI. Allora siamo d'accordo. Ho però molti dubbi intorno alla abolizione totale dell'ultima parte dell'articolo 176. Non voglio fare proposte concrete, ma voglio segnalare i miei dubbi alla Commissione perchè ne tenga conto e dica al riguardo una parola che mi tranquillizzi. La concessione del beneficio suppone la presunzione che il condannato si sia ravveduto, appunto perchè non si prescinde dalle esigenze della difesa sociale. Ma le misure detentive hanno un significato. Sono quattro pel nostro Codice: il riformatorio giudiziario che riguarda i minori degli anni 18, cui provvede l'articolo 4 del progetto che elimina nei loro confronti le condizioni dell'articolo 1, ripetendo sostanzialmente quanto è scritto nella legge del 1934 sull'istituzione del Tribunale dei minorenni. Quindi il riformatorio giudiziario è fuori questione. C'è il Manicomio giudiziario che si applica a coloro che sono stati assolti per infermità totale di mente e neppure questa misura di sicurezza ci può riguardare per la ovvia ragione che gli assolti non hanno bisogno di essere liberati.

Resta quindi la casa di custodia e di cura che è riservata ai semi-infermi di mente. È vero che in realtà molte volte sono soltanto lievemente infermi. Bisogna però tener presente che fra questi vi sono anche i malati per intossicazione alcolica, o, peggio ancora, per uso di stupefacenti, i quali sono veramente pericolosi, almeno fino a quando una cura ade-

guata non li abbia guariti. Io quindi dubiterei che a costoro si debba senz'altro concedere la libertà. Vedo però che all'articolo 5 si dispone un saggio provvedimento nel senso che a costoro possa, occorrendo, il giudice applicare la misura di sicurezza e pertanto anche per i semi-infermi potrei aderire al progetto di legge. Ma ci sono finalmente coloro che sono sottoposti alla colonia agricola e alla casa di lavoro. Pensiamoci bene! La casa di lavoro e la colonia agricola, sono riservate ai delinquenti abituali, ai delinquenti professionali e ai delinquenti per tendenza, vale a dire a coloro i quali hanno raggiunto un grado molto elevato di criminalità e di pericolosità. Ripeto, che non faccio delle proposte: intendo solo di sottoporre queste considerazioni all'attenzione della Commissione e del Governo perchè ne tengano il debito conto.

Detto questo, posso senz'altro scendere all'esame delle disposizioni del progetto le quali esigono, a mio parere, di essere emendate. Anzitutto, all'articolo 1 si dice: « Il condannato a pena detentiva non inferiore agli anni 2 ... »; Anche su questo limite si possono avere dei dubbi. Il progetto preliminare parlava di tre anni. In sostanza la mia obiezione è questa: dopo aver scontato metà della pena, cioè dopo un anno, si può far luogo alla liberazione condizionale. Bisognerà che il magistrato (anche per questa esigenza dovrà essere un atto dell'autorità giudiziaria) stia molto attento perchè questi detenuti potranno per un anno e mezzo o due anni fingere il ravvedimento. Badate che essi sono furbi, più furbi del direttore dello stabilimento, più furbi della Magistratura e più furbi anche, per quanto essi siano furbissimi, del Ministro della giustizia e del Sottosegretario di Stato! Questi condannati sono spesso dei simulatori. Non solo: bisogna anche considerare che in carcere non ci sono, o quasi, occasioni per delinquere. La lusinga del delitto non si affaccia alle sbarre della galera. Ricordiamolo, quando si tratta di fissare il periodo minimo di tempo, richiesto per la concessione del beneficio.

Vi è poi il secondo comma dell'articolo 1, che dice: « La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella

impossibilità di adempierle». Ora, io so che su questo comma vi è già un emendamento soppressivo dell'onorevole Tessitori, ed io che difendo il potere giudiziario dalle invasioni del potere esecutivo, non voglio dare il cattivo esempio di invadere il campo riservato al collega, il quale, d'altra parte, non ha certamente bisogno degli aiuti miei, nè di chicchessia. Tuttavia mi preme di ricordare una cosa: le ragioni della soppressione della condizione dell'avvenuto risarcimento sono varie.

È certo che spesso ci troveremmo di fronte a dei procedimenti lunghissimi prima che la pratica di accertamento del danno possa essere esaurita; e, in secondo luogo, ci potremo trovare di fronte a delle speculazioni esose da parte dei danneggiati. In terzo luogo, poichè secondo la nostra Costituzione la redenzione è lo scopo principale della pena, quando si presume che un condannato si sia emendato, noi lo dobbiamo liberare, perchè lo scopo cui si mirava è stato raggiunto. Il beneficio non va concesso in vista di un interesse privato, ma di un interesse superiore, che sarebbe compromesso quando è cessata la ragione di punire. Sostanzialmente, il caso è identico a quello di colui che abbia interamente espiato la pena. Questi, infatti, viene liberato anche se non ha soddisfatto agli obblighi civili nascenti dal reato.

E voglio, infine, ricordare un precedente legislativo tratto dal vecchio Codice di procedura, dal quale abbiamo sempre molte cose da imparare.

Mi riferisco all'articolo 587, che dispone: « Il procuratore generale indaga sulle condizioni economiche del condannato, ricerca se egli, potendolo, abbia in tutto o in parte soddisfatte le sue obbligazioni verso la parte lesa ed abbia dimostrato di essersi ravveduto e quali ripercussioni, in merito alla concessione del beneficio, si produrrebbero nel luogo del prodotto delitto e sulle persone che furono offese ». Nel vecchio Codice, adunque, il mancato adempimento degli obblighi civili non è preclusivo del diritto di chiedere e di ottenere la applicazione del beneficio, ma è semplicemente uno degli elementi per giudicare se il condannato ha dato prove effettive di ravvedimento. Vorrei che si ritornasse a questa disposizione che indubbiamente è provvida e giusta.

Un'altra osservazione è questa: c'è una simpatica innovazione ancora nel progetto Variabile, modificato dalla Commissione: il beneficio si applica anche al condannato all'ergastolo quando abbia espiato 25 anni di pena. Ma domando: e il condannato a 30 anni di reclusione quanto dovrà avere scontato per essere ammesso al beneficio della condizionale? Poichè nella prima parte dell'articolo si dice che la pena residua non deve superare i 5 anni di reclusione, ne viene che anche il condannato a 30 anni dovrà avere scontato almeno 25 anni. Ma c'è una bella differenza fra il condannato all'ergastolo e il condannato a 30 anni, in linea di criminalità e di pericolosità. Si impone quindi una discriminazione fra i due casi. Io proporrei di elevare a 30 anni il periodo di prova pel condannato all'ergastolo oppure di limitare a 20 anni il periodo di prova per il condannato a 30 anni.

Infine, propongo un altro emendamento all'articolo 3 del disegno di legge; emendamento firmato anche — il che vi aggiunge grande autorità — dal relatore. L'emendamento è questo. La competenza a concedere ed a revocare la liberazione condizionale (si applicano, per la procedura le norme degli articoli sulla riabilitazione), è sempre della Corte che delibera in Camera di consiglio, con sentenza non soggetta a gravame. Questa prima parte, dovrebbe essere modificata in quanto penso che il gravame debba invece essere ammesso.

Le ragioni di principio sono chiare e non hanno bisogno di essere enunciate, ma soprattutto vi è una ragione decisiva, perchè viene dalla Costituzione. Quando si tratta di provvedimenti giurisdizionali, come è questo del disegno di legge, interviene l'articolo 111 della Costituzione il quale stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali che riguardano la libertà personale sono soggetti al ricorso in Cassazione. Quindi, necessariamente, ne segue che se noi ne facciamo un provvedimento di carattere giurisdizionale, dovrà ammettersi anche il ricorso in Cassazione.

L'articolo 3 continua disponendo che la Camera di consiglio decide « sulle conclusioni scritte del Pubblico ministero, ed eventualmente del difensore, il cui intervento è facoltativo ». Protesto contro questa ultima parte dell'articolo che colloca il difensore in una con-

1948-50 - DXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1950

dizione inferiore a quella del Pubblico ministero.

Il Pubblico ministero sarebbe elemento costitutivo del giudizio, mentre il difensore non lo sarebbe. In sostanza, questa disposizione appare informata ad una mentalità che dovrebbe essere definitivamente morta e sepolta. I Governi assoluti hanno sempre considerato l'avvocato come una cosa inutile, anzi dannosa, come se difendendo l'accusato si rendesse partecipe del suo crimine. Egli è bensì il nemico della criminalità politica statale, la quale ha pure signoreggiato per tanti anni nel nostro Paese, ma è l'alleato del diritto e della giustizia. Noi dobbiamo quindi mettere alla pari del Pubblico ministero il difensore che adempie ad un'alta funzione sociale. E tanto più lo dobbiamo fare perchè esiste nella Carta Costituzionale un articolo che lo impone. È l'articolo 124 che detta: « La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ». L'esecuzione è pure un grado o uno stato del procedimento, perchè è quello in cui lo Stato concreta, la realizzazione della sua pretesa punitiva.

Ho così esaurito il mio compito e domando venia al Senato se l'ho troppo a lungo, e forse noiosamente intrattenuto, ma sono persuaso che, così modificato e lievemente corretto, il pregevole disegno di legge dei colleghi Varriale, Musolino e Bei, rappresenti un passo in avanti nella legislazione democratica italiana. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Merlin Angelina. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, come il collega Ghidini, mi ero proposta e mi propongo ancora di parlare per pochi minuti. Ma farò ciò per ragioni diverse dalle sue. Prima di tutto perchè io non sono una giurista e non posso portare, a conforto delle mie parole, i dotti argomenti che possono portare i giuristi di professione. Inoltre mi pare che la bontà stessa della legge ci esima da una eccessiva difesa, oppure da una serrata critica negativa. A testimonianza della bontà della legge dovrebbe essere sufficiente il nome dei proponenti. L'uno è il collega Varriale, dalla cui persona traspare la qualità di magistrato integro e di uomo buono e pietoso, gli altri due colleghi proponenti sono

l'onorevole Musolino e la senatrice Bei, che per aver vissuto lunghi anni nelle carceri a contatto di criminali, uomini e donne, ma senza avere commesso nella loro vita alcun atto delittuoso, o comunque offensivo di giuste leggi, hanno potuto viverci senza rimorso alcuno, confortati dalla buona coscienza e dal sacrificio per un'idea, ed hanno potuto anche vedere e giudicare la vita del carcere che è assai dura e deve muovere tutti gli animi ad una profonda pietà. Anche la colpa, o signori, è un male che deve far sorgere nel nostro cuore sentimenti di amore verso coloro che sono, a mio giudizio, i più infelici degli uomini.

Che cosa si propone dunque questo disegno di legge? Vuol dare, a quello che finora fu un atto di grazia, un contenuto che garantisca il raggiungimento del fine della pena. Quale era il fine della pena per i popoli primitivi? La vendetta, quale si pratica ancora presso altri popoli che del vivere primitivo hanno conservato, sotto certi aspetti, la semplicità, l'ingenuità, ma anche tutta la passionalità. I popoli civili viceversa hanno commesso ai giudici e alla giustizia questa vendetta, da esercitarsi su coloro che hanno recato offesa a qualcuno, oppure ai propri cari. Ebbene, signori, le leggi non vengono dall'alto, le leggi nascono dalle necessità reali, e la realtà è mutevole.

Finora la giustizia talvolta fu temperata dalla grazia, ma la grazia, sia quella che veniva dal re, sia quella che viene dal Presidente della Repubblica, spesso è soggetta a certe condizioni dipendenti da chi è al di fuori del condannato, da chi non può giudicare obiettivamente il movente del delitto, oppure il ravvedimento sopravvenuto nel criminale. Proprio questa mattina ho ricevuto una lettera a me diretta dall'onorevole Sottosegretario per la giustizia che mi informa come una domanda di grazia per un giovane sia stata respinta per varie ragioni, ma principalmente per la mancanza del perdono da parte dei parenti della vittima. Ora voi capite che questo concetto non è più accettabile, perchè non s'accorda con quel che noi pensiamo debba essere viceversa l'istituto della condizionale, il quale istituto, mi pare, aveva prospettato, anche nella legge del 1942, nuovi principi. Si tratta ora di sviluppare i germi di vitalità di quella legge, anche per un altro fatto, che non dipende solo

dai principi ormai attuati presso tutti i popoli più civili, come è indicato nella relazione stessa, ma anche perchè noi abbiamo una nuova Costituzione che all'articolo 27 dice appunto: « le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato ». Dunque, se fondamento dell'istituto della liberazione condizionale è la presunzione della riabilitazione del condannato, mi pare che si debba tener conto che occorre un controllo individuale dell'efficacia della pena, tale che si abbia la piena certezza dello stato di ravvedimento e di riadattamento sociale. Così solo si afferma il principio della funzione della pena, che è di difesa, sì, della società da quegli esseri che hanno dimostrato in un certo momento di essere antisociali o asociali, ma anche di assicurare che questi debbano essere riammessi nella convivenza civile quando dimostrino di essere capaci di adempiere a tutte le loro funzioni di uomini sociali.

Voglio ora riferirmi all'istituto della condizionale, applicabile agli ergastolani. Signori, in un'altra occasione avevo qui sollecitato, attraverso un ordine del giorno, che nei nuovi codici si tenesse conto di una esigenza che mi pare umana, quella che le nascite non debbano aver luogo nel carcere. Cioè, proponevo che la donna detenuta, giunta al momento della maternità, fosse trasportata in una clinica, non solo perchè l'uomo nascendo non deve portare con sé per tutta la vita un marchio, ma anche perchè è triste nascere tra le mura di un carcere. Altrettanto dovrei dire che è triste morire tra le mura di un carcere. E tra alcuni popoli civili (che hanno però tutta l'ingenuità e la potenza dei popoli primitivi), si sente quanto solenne è l'atto della morte, anche quando avviene in un luogo di pena. Voglio riferirmi ad un costume della Sardegna (e me ne potrà essere testimone l'onorevole Mastino), dove si usa ancora il canto delle prefiche intorno al letto del morto. Quando uno sventurato o una sventurata fosse morto in carcere, non gli viene negato quell'omaggio che si usa dare ai galantuomini ed il ritratto dell'assente è posto in mezzo al coro delle donne che cantano in suo onore dei versetti propiziatori, perchè nell'aldilà abbia quella pace che la società gli ha negato.

È per questo che, secondo me, noi dobbiamo approvare anche quell'articolo della legge che riguarda gli ergastolani.

Nella legge stessa vi è un altro articolo riguardante coloro che hanno compiuto il delitto in età inferiore ai 18 anni vale a dire i minorenni. Vorrei illustrare brevemente quanto ho già chiesto esplicitamente attraverso un emendamento all'articolo 4, e cioè che questo provvedimento fosse esteso alle donne, non perchè consideri la donna una eterna minorenni, ma per un'altra ragione. Nella vita fisiologica delle donne vi sono dei momenti dolorosi, drammatici, tragici addirittura, che possono costituire l'inizio o lo sviluppo di uno di quei complessi che gli psicologi e gli psicoanalisti hanno denominato con dei nomi tratti dai miti antichi e dalle tragedie greche. Basta che la società offra l'ambiente favorevole per lo sviluppo di questi elementi e noi vediamo la donna cadere o nella prostituzione o nel delitto.

Quante volte mi verrebbe fatto di dire a proposito di tutti, ma specialmente per quel che riguarda la donna, che la società, prima di condannare, dovrebbe fare il processo a se stessa e condannarsi, perchè dà tutte le condizioni propizie alla creazione di questi esseri infelici! Il carcere non è un luogo per riadattare alla vita, specialmente le carceri così come ci sono un po' dappertutto, ma specialmente nel nostro Paese.

Dunque, se attraverso la loro condotta si può presumere che degli esseri umani, specialmente i giovani, specialmente le donne, si sono ravveduti, noi dobbiamo toglierli dal carcere e convincerci come in essi, che hanno avuto già una spinta interiore al ravvedimento, hanno agito degli elementi di cotale forza, per cui, restituiti alla libertà, saranno delle energie vive, non più degli esseri pericolosi. Nei riguardi della donna, vi sono elementi così profondi di affettività, vi è un senso innato, che si manifesta in ogni epoca della sua vita, da darci la garanzia che, liberata dal carcere, sarà ben degna di usufruire di questa provvida legge che i nostri colleghi hanno presentato al Senato. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, prima di entrare a discutere il presente disegno di legge, debbo far rilevare che quando una parte del Senato fece la proposta di concessione di amnistia e di indulto e il Governo si oppose, per cui in quella seduta non fu possibile varare il

progetto di indulto che invece fu approvato successivamente, prendendo la parola, io chiesi, rivolto al Guardasigilli, onorevole Grassi, che per lo meno si applicasse più largamente l'articolo 176 del Codice penale, sulla concessione della libertà condizionale, perchè a me constava che molte erano le pratiche che giacevano negli uffici del Ministero, ma poche se ne espletavano. Oggi finalmente, ispirato da una lunga esperienza di magistrato e da un buon corredo di dottrina, l'onorevole Varriale ci ha presentato uno schema di legge che, io ritengo, il Senato possa senz'altro approvare; e vi dico subito il perchè.

La speditezza nell'esecuzione dell'articolo 176 del Codice penale si può avere solo se la cognizione e l'applicazione di esso resta nell'ambito dell'autorità giudiziaria, se, cioè, noi gli togliamo il carattere amministrativo che fino ad ora ha avuto. Chi è, in definitiva, che ha esaminato l'imputato, che poi diventa il condannato, nella sua personalità, nei suoi antecedenti, nell'ambiente in cui ha vissuto, nelle modalità del delitto che ha commesso? È l'autorità giudiziaria. Quindi è l'autorità giudiziaria che, con l'aiuto dell'esperienza del direttore delle carceri e sulla relazione del giudice di sorveglianza, potrà emettere un responso corrispondente veramente alla realtà delle cose e alla considerazione del carcerato, che dobbiamo avviare, più che alla mortificazione fisica e morale, alla sua redenzione.

Ma anche un'altra ragione vi è a soccorrere la mia tesi, che cioè non debba avere questo istituto carattere amministrativo, bensì quello giurisdizionale, chè noi legislatori siamo contrari alle procedure eccezionali, come è dimostrato dai provvedimenti presi per altre leggi, e l'attuale è una procedura speciale perchè si allontana dalla normale competenza dell'autorità giudiziaria. Applicando poi largamente questo istituto, noi non avremo nemmeno bisogno di ricorrere troppo spesso alla tanto deprecata concessione di atti di clemenza per indulto o per amnistia. Ve lo dimostro subito; con la riforma le molte domande della liberazione vengono esaminate non più da un unico ufficio centrale, che è quello di Roma, ma dalle Corti d'appello di tutta Italia, poste in ogni regione. Quindi avremo un numero di decisioni assai cospicuo ed otterremo il desideratissimo sfollamento delle carceri. Detto questo dal pun-

to di vista generale, debbo dichiararmi favorevole al mantenimento della impugnativa per la Cassazione. Non sarà superfluo in proposito che io ricordi come nei vari istituti giuridici che sono stati esaminati sia davanti al Senato che davanti alla Camera dei deputati il ricorso eccezionale dinanzi alla Cassazione è stato sempre mantenuto. È una garanzia maggiore che mai dobbiamo negare al cittadino se ci è cara la sua libertà. Sono quindi sicuro che nè la Commissione, nè il Governo si opporranno alla mia proposta.

Onorevoli colleghi, dando il voto favorevole al progetto di legge dell'onorevole Varriale, noi daremo ancora una prova di tenere in alta considerazione la personalità umana e di rispettare i principi cristiani dell'amore e del perdono. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nobili. Ne ha facoltà.

NOBILI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, in considerazione del generale consenso manifestatosi attorno a questo disegno di legge, col quale tre colleghi di cuore, di diversa parte politica, si sono proposti di superare le superstite diffidenze del nostro Paese, « culla del diritto », nei riguardi dell'istituto della liberazione condizionale, emendandone e completandone il regolamento contenuto nel vigente Codice penale, avevo chiesto di spostare l'ordine del mio intervento. Mi lusingavo anzi di potermelo addirittura risparmiare: sarebbe stato l'omaggio più eloquente alla perspicacia dei proponenti, all'accorgimento del Governo, alla obbiettività e alla coscienza civile e sociale dei colleghi di ogni parte del Senato.

Troppo ingiuste difatti erano state le diffidenze della nostra giurisprudenza, non solo, ma anche, e più, quelle della nostra dottrina e della nostra scuola verso questa liberazione condizionale che, introdotta nella legislazione inglese fin dal 20 agosto 1853, propugnatore il Bentham, si estese ben presto, per l'azione di Carlo Lucas e di Domreville de Marsag, alla Francia e immediatamente dopo alla Germania per la campagna in suo favore affrontata dal Mittermayer e di là alla Svizzera e poi, man mano, a tutti i paesi europei.

Sembrò fra noi che un metodico, se pur condizionato, indulgere a parziale riduzione della pena in favore di condannati che si fossero

1948-50 - DXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1950

dimostrati sicuramente emendati, offendesse insieme la maestà della legge e il prestigio della Giustizia, costituisse violazione del giudicato penale e, col potere repressivo della pena, ne diminuisse quello di prevenzione. Si volle negare in poche parole il suo potere di redenzione e di bonifica umana quasi che la pena dovesse considerarsi alla stregua di una rappresaglia sociale anzichè uno strumento per l'emenda del condannato. E tuttavia fece capolino nel Codice Zanardelli (1889) e assunse spiccata fisionomia di mezzo di estinzione della pena nel Codice Rocco (1930); nel quale peraltro l'istituto conserva ancora carattere di provvedimento amministrativo e il verificarsi delle condizioni stabilite per il riconoscimento dell'emenda non costituisce per il condannato il diritto alla liberazione ma soltanto quello di invocarla dal potere discrezionale e insindacabile del Ministro della giustizia.

Merito precipuo dell'odierno disegno di legge è, oltre quello di dilatare la possibilità della liberazione, quello di farne un diritto sottoposto al riconoscimento giurisdizionale della Corte di appello in Camera di Consiglio.

Orbene, per quanto il senatore Ghidini ci ha comunicato, è proprio questo il punto sul quale l'onorevole Ministro non consentirebbe alla riforma del sistema vigente (articoli 191-200 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, che disciplinano le enunciazioni fondamentali degli articoli 176-177 del Codice penale).

Ed è questo inatteso e sorprendente rifiuto che mi ha indotto a prendere la parola per brevi ma conclusive considerazioni.

Occorre avanti tutto un rilievo di carattere formale: *forma dat esse rei*. Lo rivolgo ad un tempo e del pari al nostro Presidente e al Presidente della Giunta del Regolamento che è lo stesso Presidente della Commissione permanente per gli affari di giustizia che controlla questa discussione, la quale riguarda un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

Questo disegno è stato diligentemente esaminato in Commissione; sono stati presentati, ritirati od accolti emendamenti; è stata fatta una relazione orale, estesa, stampata e distribuita la relazione scritta e non si è avuto senatore di un dissenso del Governo, del quale il

rappresentante è sempre presente e vigilante sui lavori della Commissione. Ce ne era quanto doveva bastare a farci stare tranquilli che all'approvazione del disegno di legge non si sarebbe opposto il Governo.

Se non che l'esperienza aveva già dimostrato che il Governo, nella persona del Ministro competente, si riserva sempre di far conoscere all'ultimo momento il proprio pensiero contrario al disegno d'iniziativa parlamentare e riesce senza difficoltà a farlo respingere, per spirito di conformismo, dalla maggioranza governativa.

Ora io non pretendo qui di dolermi che il Governo disponga di una maggioranza rigida e obbediente in qualsiasi materia; mi dolgo della procedura, che non è fatta certo per conferire serietà ad un lavoro che, condotto con passione e con zelo, sia a nostra insaputa preventivamente condannato a rimanere sterile e perduto al momento in cui il Ministro, *pollice verso*, esponga ultimo in Aula il pensiero del Governo a chiusura della discussione generale.

Non mi dolgo, in altri termini, che il Governo manifesti il proprio pensiero contrario, ma affermo che questa facoltà deve essere esercitata in sede e in tempo opportuni, non nell'Assemblea plenaria, dopo aver taciuto e tacitamente approvato avanti la Commissione. (*Approvazioni*).

E vorrei che un tale metodo non fosse affidato soltanto ad una prassi capricciosa e mutabile ogni qualvolta faccia comodo, ma a una esplicita disposizione regolamentare: così che non abbia a rinnovarsi la sorte fino ad oggi toccata alla maggior parte dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, e che su di essi non abbia ad incombere fino al momento del voto il *deus ex machina* dell'atteggiamento del Governo.

Detto questo, non senza essermi doluto che il Governo abbia violata anche la disciplina della presentazione degli emendamenti, che ha fatto bensì annunciare ma che ci sono ancora sconosciuti, mi occuperò brevemente, nel merito, della pretesa di conservare all'istituto della liberazione condizionale il carattere di provvedimento amministrativo discrezionale, che, pur sotto il regime degli articoli 176-177 del proprio Codice penale, gli mantenne il fascismo con la disciplina datagli nel Regolamento 18 giu-

gno 1931, n. 781, per gli istituti delle case di prevenzione e di pena.

Non ha capito il Governo che quel carattere amministrativo e discrezionale del provvedimento aveva una sua particolare giustificazione nel fatto che il Codice Zanardelli, introducendo quell'istituto, aveva dovuto superare diffidenze e opposizioni che non ne avrebbero consentita, agli albori della riforma, l'applicazione senza un controllo da parte dell'esecutivo. E non si rese conto che esso diveniva un corollario dei principi di accentramento e di dittatura cui il fascismo venne sempre più indirizzando l'organizzazione dello Stato: per esso la concessione della liberazione condizionale sostanzialmente discendeva da un potere di grazia che andava ad accrescere la massa di tutti quelli usurpati alle libere istituzioni statutarie e che si differenziava dalla grazia sovrana in quanto questa, almeno formalmente, era una prerogativa regia esercitata di fatto dall'esecutivo, mentre la liberazione condizionale era un potere a questo spettante non solo di fatto ma anche di diritto. E ognuno comprende quanto esso valesse a consolidare la dittatura.

È troppo evidente che nessuna di queste considerazioni avrebbe potuto ulteriormente giustificare il permanere di un anacronismo storico e di una contraddizione logica, giuridica e costituzionale come quella di un diritto cui, invece di una protezione giurisdizionale, corrisponda soltanto la facoltà di chiedere una concessione discrezionale. In altri termini, per ripetere la accorta formula del legislatore fascista, sviluppata poi nel richiamato regolamento esecutivo, il diritto non già di ottenere, col verificarsi delle prescritte condizioni, la discussa liberazione, ma quello di essere ad essa ammesso, quanto dire di potervi aspirare: e cioè non un diritto potestativo del condannato cui debba corrispondere una sentenza costitutiva dell'autorità giudiziaria, ma una concessione discrezionale e assolutamente insindacabile dell'autorità amministrativa. E questo è un assurdo giuridico che si rileva non solo attraverso i principi generali ma attraverso lo stesso diritto processuale fascista che ad analoghi istituti speciali, a cominciare da quello della riabilitazione, ha riconosciuto la garanzia giurisdizionale (v. art. 597 del Codice di procedura penale).

Ma, oltre il sistema giuridico, la resistenza del Governo a questa particolare riforma dell'istituto della liberazione offende la stessa Costituzione; la quale pone a fondamento del dovere di punire da parte dello Stato il fine della rieducazione del condannato: così che, quando la certezza di un'emenda, attraverso le prove di un pentimento operante, deve riconoscersi raggiunta, si riconosce pure, per implicito, che la condanna stessa, anche se non del tutto espiata, ha raggiunto il suo fine; e questo riconoscimento non può spettare se non all'Autorità giudiziaria che le condanne pronuncia e ne sorveglia l'esecuzione.

Peraltro l'aspetto più importante del problema è di carattere psicologico: altro è promettere al condannato la speranza di una concessione, altro è assicurare un diritto coperto dalla tutela giurisdizionale.

Chi delinque, anche se per la prima volta, qualunque sia stata la causa che ve lo ha spinto, è individuo che si trova ormai alle prese con la legge e con la società che l'ha fatta senza offrirgli i mezzi per evitare d'incapparvi; il suo sentimento immediato riguarderà il suo mondo di relazione, ma quello che infallibilmente ad esso si accompagna e viene spesso superando anche quello contro il legislatore, è rivolto contro il giudice. Perché dunque non dare al giudice, che doverosamente applicò la severità della legge, anche la possibilità di mostrarne l'aspetto buono e di porsi in luce, da giustiziere che fu, di salvatore di anime in naufragio, di bonificatore dell'umanità in via di perdizione?

L'anima del delinquente è scettica: nella speranza di una indulgenza dimidiatrice della pena vede soltanto un accorgimento rivolto ad averla sottomessa almeno durante l'espiazione; nel diritto, sia pure condizionato, a conseguire la riduzione medesima, il condannato vedrebbe invece una sicurezza legata alla propria volontà e non a quella altrui della quale diffida. La speranza in questa è una luce tremolante che può spegnersi come la sua fede, ma la sicurezza di un diritto sancito come premio ai suoi fermi propositi di redenzione è una luce che illuminerà il suo spirito, se si farà brillare, nello sfondo di una palingenesi che da lui solo dipenda, nel momento stesso in cui sia pronunciata la condanna.

La resistenza che il Governo oppone a quella che noi tutti consideriamo come la riforma più bella e più umanitaria contenuta nel disegno di legge Varriale, Musolino e Bei è del tutto fuori di questa innegabile realtà, che pure è quella che ci indica la via da battere per raggiungere con sicurezza il preminente fine sociale della bonifica umana.

Io non dispero che l'onorevole Ministro, al quale rivolgo l'augurio più fervido e sincero di pronta e completa guarigione, riesaminata la questione specialmente sotto questo aspetto, modificherà senza ulteriori esitazioni il proprio punto di vista.

Perchè l'istituto della liberazione condizionale dia tutti i benefici risultati morali, politici e sociali che i proponenti della riforma da essa si ripromettono, occorre saper guadagnare e conservare fiduciosa alla legge e al magistrato la anima del condannato.

Per questo ho detto che il problema è preminentemente psicologico. E allo sforzo della continua intelligente indagine relativa che seguirà il condannato nella espiazione, va premesso un accorgimento preliminare di fondamentale importanza: evitare la soluzione di continuo fra il tramonto della speranza che sorregge ogni imputato di poter sfuggire al rigore della legge punitiva e il momento in cui il suo cuore, dopo la condanna, sarà irrorato dal conforto del miraggio di una riabilitazione avanti a sè stesso, alla famiglia e alla società, nella propiziazione che gliene offre l'istituto della liberazione condizionale.

Una siffatta soluzione di continuità creerebbe nell'anima del condannato un abisso che nello sconforto accresciuto dalla preoccupazione per la famiglia e dal repentino isolamento dalla società, farebbe posto a tutti i sentimenti deteriori dell'anima umana e fermenterebbe di odio, di bramosia di vendette, di criminosi propositi.

È troppo evidente che l'aprirsi di questo abisso può essere scongiurato solo dal magistrato che pronuncia la condanna robustamente saldando nell'animo del condannato, al tramonto della mal concepita speranza nella assoluzione, quella fiducia in se stesso che, colla decisa volontà di rifarsi degno della famiglia e del civile consorzio e coll'aiuto dell'istituto della liberazione condizionale, lo libererà dall'incombente pericolo di perdersi e lo restituirà reden-

to alla società. E magistrato sarà colui che, frequentemente visitandolo nel carcere, lo terrà legato a questo proposito e gli inculcherà fiducia nel risultato.

Quest'azione, che costituirà per l'Erario un dispendio di gran lunga superato dal risparmio che esso realizzerà per la riduzione notevole delle espiazioni, darà un altro risultato: determinerà, ne sono convinto, una ondata di simpatia nuova attorno alla Magistratura e contribuirà a farla circondare, nel nuovo clima democratico, di quel rispetto e di quella considerazione popolare che tanto occorrono al potere giudiziario.

Inspirato a queste considerazioni, ho presentato un emendamento aggiuntivo pel quale il Pretore o il Capo del Collegio, che ha pronunciata la sentenza di condanna o la conferma della medesima, deve immediatamente incitare il condannato al ravvedimento e all'emenda, indicandogli nell'istituto della liberazione condizionale il modo di riabilitare sè stesso e di liberare la famiglia dalle condizioni nelle quali il suo reato l'ha trascinato.

Questo impulso che il magistrato dà, in nome della legge stessa che lo ha obbligato a condannare, alla più pronta opera di recupero e di redenzione del condannato è il più idoneo per imprimere all'istituto quel carattere sociale che, al disopra di ogni altro suo effetto, lo nobilita e lo raccomanda; e pel quale esso trasforma il carcere in scuola e l'opera di redenzione in rito. Proprio come raccomandava e come ammoniva il compianto collega onorevole Giovanni Bertini nelle sue due ultime relazioni al bilancio del Ministero della giustizia!

Per tal modo la riduzione della pena non rimane soltanto un vantaggio personale, ma si trasforma in impulso collettivo per un'opera grandiosa e sempre più produttiva di bonifica umana vera e propria.

Così lo sforzo di tante benemerite opere private per l'assistenza ai condannati e per la loro riabilitazione e il sogno di tanti preclari cittadini a quest'opera votatisi con tutte le forze dell'intelletto e del cuore si realizza in una iniziativa di carattere schiettamente parlamentare che trasforma la pietà privata in dovere di assistenza dello Stato. Così si rievocano e si esaltano i pionieri dell'opera di redenzione del mondo della delinquenza specialmente nel cam-

po di quella minorile. Fra tanti, i colleghi tutti lo sanno, primeggiano i magistrati che, ovunque, hanno sparso semi di mesauribile bontà per redimere e per riabilitare condannati, ricomponendo famiglie che la sciagura della condanna penale aveva disperso raminghe per restituire braccia al lavoro ed iniziative alla economia, per attrarre propulsione di cuori al moto per la ricostruzione morale, in ogni fase. Sono presenti in ogni cuore che coltivi il senso dell'ammirazione e della riconoscenza per i benefattori dell'umanità i nomi di Magnaud, il buon giudice di Francia, di Raffaele Maietti, il buon giudice nostro, del quale l'affetto del valoroso figliolo avvocato Michele sta ritessendo per i giovani, in nuova edizione, la vita e l'opera filantropica ed educatrice sotto l'originario titolo « Raffaele Maietti e la delinquenza minorile » e altri nomi nostri fanno già parte, altri faranno parte sicuramente della schiera luminosa che include in prima linea un collega nostro che tutti apprezziamo per la squisita bontà che pochi conoscono per l'opera che spiega in questo cimento e che io non nomino per non offenderne l'innata modestia, nella certezza che lo sviluppo di questa discussione lo porrà da sé nella meritata evidenza.

Onorevoli colleghi, non mi proponevo d'illustrare da fondo tutte le caratteristiche del disegno: io lo accetto quale risulta dalla relazione del buon « Presidente Varriale » e da quella del valoroso giurispernalista Gonzales, relatore della Commissione, con tutti gli emendamenti destinati ad accrescerne l'umanità e la produzione, perchè se ne dilati l'applicazione, perchè brilli per esso una luce anche per i sepolti vivi dalla condanna all'ergastolo, perchè l'istituto della liberazione condizionale divenga lievito di una delle più squisite forme di assistenza sociale da avocare allo Stato.

Ma intanto, preoccupato dell'atteggiamento del Ministro, ho voluto particolarmente illustrarvi i due aspetti secondo me più indispensabili a conferire rilievo e produzione alla riforma: la necessità cioè che essa sia posta, vuoi per quanto riflette la competenza nella concessione del beneficio, vuoi per quanto concerne la cura della sua più oculata ma più estesa applicazione, sotto l'egida della Magistratura della Repubblica, nella quale è necessario che i devianti ravvisino d'ora in avanti non i giustizieri ma i propri salvatori.

L'attenzione che mi avete prestata mi fa sicuro di potere a voi fiduciosamente affidare la speranza che questa duplice necessità sia già compresa e sentita dall'intero Senato nel momento stesso in cui al Sottosegretario di Stato, onorevole Tosato, rivolgo, con l'augurio più fervido per la salute del Ministro, l'espressione della mia ferma fiducia che, in questo campo, in cui l'Assemblea tutta ha vibrato di una sola aspirazione, non vorrà essere il Governo, per suo tramite, a determinare un contrasto che ci neghi la gioia di potere tutti su questo provvidenziale disegno sinceramente esprimere lo stesso voto. (*Approvazioni generali, applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Varriale. Ne ha facoltà.

VARRIALE. Onorevoli colleghi, la relazione del disegno di legge in discussione che con la mia firma porta quella della senatrice Bei e del senatore Musolino, e più ancora gli esaurienti e lusinghieri discorsi degli insigni oratori che mi hanno preceduto, mi dispensano da un ampio esame del tema. Sostengo il progetto con la consapevolezza di compiere il mio dovere e con la certezza della sua assoluta confomità ai principi dell'equità, del diritto, e della Costituzione della Repubblica. L'Italia, madre e maestra dei più grandi giuristi, è stata purtroppo sorpassata in questo campo, che attiene al diritto e alla sociologia, da altre legislazioni alle cui norme in materia accennerò appena, di sfuggita. Ricorderò qui che per l'articolo 27 dello Statuto della Repubblica « le pene devono tendere alla rieducazione del condannato », e che la funzione della pena concerne la difesa sociale nel suo elemento principale costituito dall'emenda del reo. Questa, raggiunta e rigorosamente accertata, consente che il condannato ritorni alla convivenza sociale. Formulo il voto fervidissimo che dopo tanti millenni si cancelli per sempre la parola « carceri » ed agli ergastoli, ai penitenziari, alle gabbie zoologiche, ai ceppi ed alle catene, si sostituiscano laboratori, siano pure convenientemente vigilati, e strumenti ed arnesi di quel lavoro, che Cristo, divino operaio, santificò, attuandosi, senza ulteriore indugio, quel regolamento invocato e reclamato dalla pubblica opinione, dalla stampa, dai sociologi e dai giuristi, eliminando, come impone la Costituzione, « trattamenti contrari al senso di umanità » (art. 27). E per tornare al tema, ricorderò l'insegnamento di un maestro in materia, Sava-

ford Bates, direttore generale delle carceri federali degli Stati Uniti d'America, « Quando le porte della prigione si aprono e dopo » (Rivista di diritto penitenziario 1935, n. 1 pag. 21): « Ogni pena detentiva dovrebbe essere seguita da un periodo di guida e di vigilanza (liberazione condizionale), parte integrante di un sistema penale, ed è necessario convergere tutti i nostri sforzi verso il miglioramento della sua amministrazione ». Opino che su tali principi non sussistano dissensi, e reputo, del pari, che l'istituto così come è regolato dall'articolo 176 del Codice penale non si sottragga a quelle censure oggetto degli emendamenti proposti. L'iniquità di concedere il beneficio della liberazione condizionale al condannato a pena superiore ai 5 anni e negarlo a chi abbia riportata condanna ad anni 5 o a pena di minore durata, è di per sé manifesta. Lo stesso legislatore fascista volle ripararvi con la legge 27 giugno 1942, n. 827, che estese, sia pure con carattere contingente, detto beneficio ai condannati a pena inferiore ai 5 anni. Tale disposizione venne prorogata « fino a nuova disposizione » con decreto-legge 11 dicembre 1946, n. 615, ma tale deroga alla cennata norma del Codice, temporanea e revocabile, giustifica la proposta riforma. E non sarà fuori luogo rievocare quanto leggesi nella relazione del Guardasigilli del tempo, Grandi, alla relazione al Senato della cennata legge 27 giugno 1942: « La liberazione condizionale sorse come una fase dell'esecuzione progressiva della pena, precisamente come l'ultima fase di tale forma di esecuzione, per rappresentare il punto di passaggio, spogliandosi progressivamente del suo rigore man mano che il condannato con l'espiazione della pena dà segni manifesti del suo riadattamento sociale, giunge allo stadio della liberazione condizionale nel quale massimo è il complesso delle concessioni ed agevolazioni fatte al condannato nella presunzione che egli non commetterà altri reati. Questo vincolo che lega la liberazione condizionale all'esecuzione progressiva è in rapporto all'opinione accolta dal legislatore secondo la quale solo una lunga esecuzione penale consente, da una parte un'opera rieducativa efficace, e dall'altra la raccolta di elementi sicuri di giudizio sul conseguito riadattamento sociale del condannato. Lo istituto della liberazione condizionale, così come è regolato dal Codice penale, ha fatto certa-

mente finora ottima prova. Ciò incoraggia ad estendere il suo campo di applicazione e dà motivo a ritenere che, eliminata la condizione della durata della pena inflitta, la liberazione condizionale possa dare risultati più larghi e non meno efficaci.

« La disposizione contenuta nell'unito progetto, sebbene abbia carattere di temporaneità, contiene tuttavia in sé i germi di vitalità sicura che potrebbero consigliarne il mantenimento anche quando siano cessate le ragioni contingenti che ne promuovono ora l'adozione.

« In ogni caso è da ricordare che una trasformazione anche più profonda dell'istituto della liberazione condizionale, così come è inteso nel Codice di procedura penale, è stata realizzata con l'articolo 21 della legge sui Tribunali per i minorenni ai quali la liberazione condizionale può essere concessa non solo a prescindere dalla durata della pena inflitta, come risulta dall'unito progetto, ma anche in un momento qualunque dell'esenzione ».

Aggiungerò che tali considerazioni ben possono invocarsi a giustificare l'estensione del cennato beneficio ai condannati all'ergastolo che se ne dimostrino meritevoli mercè indubbie prove di esemplare condotta, continuamente tenuta, e di pieno ravvedimento, rigorosamente accertato per un lunghissimo periodo di espiazione non inferiore a 30 anni. Che tale severissima pena non possa senz'altro, neppure praticamente, sopprimersi, come è stato disposto da alcune legislazioni straniere, che passano direttamente dalla pena capitale alla reclusione temporanea (Bettiol « Diritto Penale », Parte generale, pag. 498), e come si formularono voti in un recente congresso forense in Napoli, è manifesto. Delitti atrocissimi quali il parricidio, l'uxoricidio, il veneficio, la strage, il tradimento della patria in tempo di guerra, l'uso di efferatezze, l'uccisione della vittima rapinata e simili, esigono per il gravissimo turbamento della pubblica opinione e per la difesa sociale una pena adeguata all'enorme gravità del crimine. Ma, come già si è esposto, la pena non è solo repressione e intimidazione, ma altresì emenda, e può qui aggiungersi il triplice rilievo di un magistrato, il Libonati « La liberazione condizionale » (Rivista di diritto penitenziario 1930, n. 4, pag. 761): « a) che la gravità del reato

o entità di esso, non può avere per se stessa, la potenza di sancire una presunzione assoluta di inemendabilità; b) che non è conforme ai precetti scientifici, specialmente moderni, isolare il fatto delittuoso dal suo autore e colpire costui unicamente per il fatto commesso, senza esaminare se il fatto stesso, messo in relazione al suo autore, abbia o conservi ancora quella importanza che in astratto avrebbe; c) che nella pratica il criterio, rigorosamente obbiettivo, verrebbe ad essere eluso quando, per condizioni personali o soggettive di qualcuno degli imputati del medesimo delitto, si infliggesse anche ad uno solo una pena inferiore ai 30 anni di reclusione, in sostituzione dell'ergastolo per diminuento, ad esempio, della minore età ».

All'insegnamento di illustri giuristi, che, come il Bernez (*Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, paragrafo 129), sostengono e giustificano esplicitamente l'estensione della liberazione condizionale alla pena dell'ergastolo, fa riscontro il diritto positivo di vari Stati europei e d'America. Così per la legislazione inglese il condannato a vita a *penal servitude* può ottenere la liberazione condizionale; per il Codice ungherese possono conseguire tale beneficio i condannati a vita meritevoli per i buoni portamenti, che abbiano scontato almeno 15 anni di pena; lo stesso per il Codice penale estone del 1929 che concede ai condannati alla reclusione a tempo indeterminato (pena che può essere perpetua), la liberazione condizionale dopo espriati non meno di 10 anni e si possa presumere il loro ravvedimento: analoga disposizione è dettata dall'articolo 56 del Codice penale sovietico. Per la legislazione penale degli Stati Uniti vige il sistema della « parola » per cui il detenuto, prima di avere scontata interamente la condanna, viene condizionalmente liberato dal carcere se abbia tenuto buona condotta. « Entro i limiti della condanna determinata solo nel minimo o nel massimo, o anche sotto il dominio di una condanna assolutamente indeterminata, il detenuto ottiene la liberazione in base alla sua condotta nello stabilimento » (Nathanel Cantor, — « L'istituto della parola in America » —, *Rivista di Diritto Penitenziario* 1933, n. 4).

Come, altresì, rilevavo nella mia relazione, seppur deve darsi peso alle esigenze di una

repressione, e riconoscere, quindi, che l'espiazione della pena debba essere reale, deve pur farsi luogo, per la concessione della liberazione condizionale, a criteri oggettivi e soggettivi, generali e individuali, che consentano l'accertamento rigoroso del ravvedimento del condannato ed il suo riadattamento sociale. L'estensione del beneficio ai condannati all'ergastolo può concorrere a riparare, anche se tardivamente, le tremende conseguenze di errori giudiziari. Non sempre, invero, valgono i rimedi ordinari e straordinari della legge! Poichè, purtroppo, a salvaguardia dell'innocente inquisito non valgono in modo assoluto gli ordinamenti più o meno perfetti dei giudizi, l'osservanza rigorosa delle forme procedurali, la sagacia e la diligenza dei giudici, il magistero nobilissimo del difensore! Ogni metodo ed ogni tempo annoverano vittime incolpevoli, oscure o illustri, dell'umana fallibilità!

Le proposte riforme di carattere sostanziale debbono integrarsi con quelle di diritto processuale che valgano ad assicurare, *erga omnes*, la garanzia giurisdizionale. La liberazione condizionale, incidendo sulla pena, non può essere nè un atto di grazia, che sarebbe devoluto al Capo dello Stato, nè un semplice atto amministrativo, ma è atto essenzialmente giurisdizionale. L'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del vigente Codice di procedura penale, amaro retaggio di regime autocratico, era già anacronistico, devolvendo al Ministro della giustizia, in ispregio ai principi costituzionali, la facoltà di concedere tale beneficio *ad nutum*! Oggi una tale disposizione è in manifesto contrasto con la vigente Costituzione. Ove si tenga presente che con la liberazione condizionale si ha la modificazione della pena inflitta, deve dedursi che il sindacato sulla opportunità e sulla giuridicità dell'invocato beneficio non può essere riconosciuto ad autorità diversa da quella giudiziaria, l'unica competente ad infliggere la pena per gli articoli 32 della Costituzione e 132 e seguenti del Codice penale. Si è, pertanto, proposta, quale organo deliberante per la concessione e la revoca del beneficio, la Corte di appello, nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna.

E qui potrei far punto, se non sentissi l'opportunità di rievocare il disposto dell'articolo 152 dello schema di riforma del primo libro

del Codice penale, approntato dalla Commissione ministeriale e inviato, per il parere, alle Curie, alle alte Magistrature ed alle facoltà giuridiche. Recita tale articolo: « Il condannato a pena detentiva per un tempo non inferiore a tre anni, il quale ha scontato metà della pena, o almeno tre quarti, se è recidivo, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni, ed il condannato all'ergastolo, il quale ha scontato almeno trenta anni della pena, possono essere ammessi dal giudice alla liberazione condizionale, se, durante il tempo dell'esecuzione della pena, hanno tenuto un comportamento tale da far presumere il loro ravvedimento ». La dimostrazione di questa disposizione di legge ce la dà il testo della relazione, che al paragrafo 132 si esprime in un modo veramente perspicuo e ammirevole: « Ugualmente si è già detto, con riguardo all'articolo 141 (144), della innovazione per cui la potestà di concedere la liberazione condizionale attualmente appartenente al Ministro della giustizia, è stata invece demandata al giudice ».

Qui può essere ancora aggiunto che in tal modo l'istituto della liberazione condizionale segue la stessa via già percorsa da altri istituti affini. Basta ricordare la riabilitazione, che originariamente fu anche essa considerata e disciplinata come un provvedimento amministrativo (articoli 837 e 847 del Codice di procedura penale del 1865), mentre successivamente fu riconosciuto il suo carattere giurisdizionale, e il potere di concedere la riabilitazione fu tolto all'autorità amministrativa e attribuito a quella giudiziaria (legge 17 marzo 1906, n. 197). È ancora degno di nota che l'attribuzione alla autorità giudiziaria del potere di liberare condizionalmente costituisce un voto già da tempo formulato da autorevoli giuristi e recentemente ha formato anche oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Qui si allude al primo mio progetto presentato al Senato, e potrei concludere con il verso dantesco « e questo fia suggel ch'ogni uomo sganni ». *(Vivi applausi dal centro e dalla destra, molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bei Adele. Ne ha facoltà.

BEI ADELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, basta esaminare alcune frasi della relazione di questo progetto di legge per convin-

cersi della giustizia e soprattutto della necessità di una unanime approvazione. Lo scopo principale infatti che si prefigge la legge è quello di mettere il condannato in uno stato d'animo tale da poter fare tutti gli sforzi possibili per la sua redenzione. Fintanto che noi non saremo riusciti a creare nel condannato questo stato d'animo, i carceri italiani raggiungeranno in una misura molto limitata lo scopo che tutti noi vorremmo dar loro, quello cioè della redenzione del detenuto. Io vorrei trattare brevemente, onorevoli colleghi, la questione del condannato e delle condannate all'ergastolo. Senza dubbio, senza trascurare tutto il resto dei condannati che rappresentano nel nostro Paese un grande numero, soprattutto in questo speciale e particolare momento di disagio economico e sociale che ognuno di noi registra in ogni parte d'Italia, è necessaria l'approvazione di questo disegno di legge nel suo insieme e con particolare riguardo verso quei disgraziati che senza questo provvedimento, nella loro stragrande maggioranza, sarebbero costretti a passare la loro intera vita rinchiusi tra le quattro mura di un carcere. Io ho avuto, purtroppo, occasione, onorevoli colleghi, di trascorrere sette anni della mia vita a contatto con questa povera gente, nel carcere di Perugia ed è stato per me un impegno morale che non mi ha lasciato l'animo tranquillo, da quando uscii dal carcere, di venir incontro alle loro aspirazioni. Le condannate all'ergastolo nel carcere di Perugia raggiungevano la cinquantina: ho avuto per anni impressa la visione di queste povere donne che supplicavano, al momento della mia uscita, un intervento per migliorare le loro condizioni. Spesso parlavano di grazia, di comande di grazia, poichè avevano molta fiducia in noi che per anni eravamo state la loro consolazione, poichè ogni volta che esse si davano alla disperazione, rifiutando il vitto per la tristezza della vita, il direttore delle carceri le inviava al reparto politico, dove noi le consolavamo in mille modi, qualche volta, per illuderle, ma anche convinte noi stesse di poter fare qualche cosa in loro favore quando saremmo uscite. Ed infatti oggi mantengo l'impegno, che mi ero proposto fin dai primi giorni della mia liberazione e cioè di accordarmi con i colleghi di tutti i settori del Senato per presentare questo progetto di legge, certa che nessuno si rifiuterà di collaborare ad

un'opera così grande ed umana. Bisognerebbe senza dubbio che ognuno di noi avesse vissuto là dentro per comprenderlo; per convincersi della necessità di questo provvedimento, che non annulla la condanna all'ergastolo, ma che annulla semplicemente la pena che chiude le porte ad ogni speranza. Si tratta dunque di un provvedimento che vuol mettere il carcerato di fronte ad uno spiraglio di salvezza, metterlo soprattutto in uno stato d'animo tale che gli permetta ogni giorno di agire bene, nel miglior modo possibile, sulla via della sua redenzione, poichè una buona condotta lo porterebbe dopo venticinque anni di pena alla libertà, fuori le mura del carcere. Per convincervi, della portata umana di questa legge, onorevoli colleghi, vorrei presentarvi la visione chiara di questi ergastolani: essi girano entro le mura del carcere come fantasmi, assenti dalla vita terrena; è sempre fissa di fronte a loro la visione di una vita eterna dentro il carcere. Per loro vi è l'impossibilità di uscire, l'impossibilità di vedere i loro cari, di poter acquistare quella libertà che è tanto cara a tutti noi, l'impossibilità soprattutto di ritornare nella loro casa, accanto al focolare domestico. Per loro senza dubbio la vita è finita. Pensate, onorevoli colleghi, se noi approviamo questo disegno di legge e lo portiamo a conoscenza di questi poveri disgraziati, non è vero onorevole Varriale? Io li vedo già con le lacrime agli occhi, pieni di gioia, ringraziarci e benedirci. Tutti noi nell'approvarlo dobbiamo pensare al grande spirito da cui è ispirato il progetto, alla gioia che apporterà ai carcerati la nostra opera umana e sociale. Dobbiamo dare la possibilità a questo migliaio di sepolti vivi di poter rivedere la loro casa e la speranza di poter riacquistare la libertà.

Onorevoli colleghi, vorrei brevemente aggiungere qualche altra parola circa i rapporti che questi ergastolani hanno con la loro famiglia, poichè ciò rappresenta un problema assai grave: per un detenuto, condannato anche a trenta anni, i rapporti con la famiglia continuano ininterrottamente, magari col passare degli anni (all'infuori dei detenuti politici, io parlo dei comuni) questi rapporti con la famiglia diventano meno frequenti, si ricevono meno visite, meno lettere, meno mezzi di sussistenza tanto necessari nello stato attuale delle carceri ita-

liane. Per gli ergastolani, passato un periodo di tempo, anche i rapporti con la famiglia non esistono più: nessuno si ricorda più di loro, all'infuori di qualche visita da parte di qualche persona umana che di tanto in tanto, si fa vedere, portando qualche aiuto e conforto. La famiglia non pensa più a loro e questo non per cattiveria, ma perchè la stragrande maggioranza degli ergastolani proviene da famiglie povere e arretrate: il più delle volte questa è la causa dei loro reati, l'arretratezza mentale, la miseria ed altre cose del genere. Dunque, dicevo, col passare degli anni i rapporti con la famiglia non esistono più: nessun conforto, nessuna lettera arriva mai a queste povere donne (mi riferisco soprattutto alle donne ergastolane perchè ho avuto contatti con loro), nessuna visita dei familiari ricevono esse. Bisogna vedere l'angoscia di queste povere disgraziate quando vedono gli altri detenuti venire raggianti dai colloqui, andare a ricevere il pacco che arriva nel giorno di festa, leggere la lettera, mentre per loro non esiste nulla. Questa è la tragica vita di questa povera gente. Ebbene mettiamoci d'accordo; penso che nessuno di noi possa rifiutare di approvare questa legge, mettiamoci d'accordo, per fare questa grande opera che per me è opera umana, sociale e cristiana.

E, dicevo, non solo umana e cristiana, ma sociale. Sociale perchè io mi sono domandata tante volte: a che giova condannare delle persone all'ergastolo e non alla pena capitale quando non si dà loro nessuna speranza di uscire? Si ha solo lo scopo di dar loro da mangiare per tutta la vita? Oltre tutto è una spesa non insignificante da parte dello Stato. Ma se è vero che le carceri sono luoghi di redenzione, perchè ci dovrebbe essere un numero di persone che, pur facendo uno sforzo per redimersi, non potrà mai più essere utile alla società, far parte di essa? Questo io mi sono sempre domandato, non so se a torto o a ragione, lascio giudicare a voi, onorevoli colleghi. Ma se è vero che le carceri, ripeto, sono carceri di redenzione, diamo anche a questa parte di povera gente la possibilità di redimersi, di fare i suoi sforzi e, dopo 25 anni (25 anni, onorevoli colleghi, non sono uno scherzo) di reclusione e di buona condotta la sicurezza di poter uscire. Io penso che questo è il minimo che noi possiamo fare e quindi non è necessario, onorevoli colleghi, spen-

dere altre parole. Mi sembra che ne abbiamo dette a sufficienza e che ognuno di noi sia già più che convinto della necessità di questa legge, e soprattutto della necessità di approvarla all'unanimità. Dimostriamo di essere veramente civili, di essere umani, dimostriamolo agli Italiani ed anche al mondo intero. (*Applausi generali*).

Presidenza

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI. Illustre Presidente, onorevole Sottosegretario alla giustizia, onorevoli colleghi, non farò una dissertazione sull'istituto della liberazione condizionale, chè avete ascoltato testè gli oratori che mi hanno preceduto. Non vi farò nemmeno un qualsiasi accenno ai precedenti legislativi, assai poveri e modesti, e nè tampoco mi permetterò il lusso di una passeggiata nelle legislazioni di oltralpe e di oltre oceano; perchè ancora è viva l'impressione della parola commossa ed eloquente dell'onorevole Varriale. Io penso che l'istituto della liberazione condizionale come si intende dalla più moderna dottrina si basa:

Primo: sul recupero e sulla riabilitazione del condannato. Signori, in fondo al più efferato delinquente, in fondo all'anima del più ostinato recidivo, si cela sempre una scintilla di bene ed una sperduta speranza di redenzione. Sono cose che in Italia dovrebbero essere note a tutti, se in Italia noi avessimo qualche cattedra di diritto penitenziario ed avessimo almeno nelle università riconosciuta, come disciplina obbligatoria, la psicologia sperimentale.

Secondo: il controllo individuale dell'efficienza della pena. Chiamatela come volete. Intimidazione, castigo, emenda, coazione psicologica, essa è sempre temuta da chi delinque.

Terzo elemento: il ritorno alla libertà. Signor Sottosegretario di Stato alla giustizia, dicono, ed io l'ho appreso poco fa dalla voce del collega senatore Ghidini, che ella non è favorevole alla competenza giurisdizionale. Ne resto sorpreso. Basterebbe fermare l'attenzione su quel che andrò dicendo per mutar di

parere. Il recupero della libertà, dopo averla perduta, e quindi apprezzata come si conviene — perchè la libertà è come la salute, si apprezza quando non la si ha più — significa saperla custodire. Altro che la vigilanza speciale! La vigilanza di se stesso, determinata dalla preoccupazione di un ritorno in carcere, dà frutti insperati. In ogni Stato le statistiche dei liberati condizionalmente, che superano il periodo della comminatoria, sono soddisfacenti.

La liberazione condizionale non è altro che un premio morale, di cui non si deve essere avari, che anzi occorre popolarizzare, sviluppare, allargare, applicare senza diffidenze e prevenzioni. Ma più che un premio, per me è un diritto, che si acquista e si conquista con il ravvedimento. Io, per ciò, non sono dell'opinione dei relatori, nè di quella dell'onorevole Ghidini, vado oltre — molto oltre — con il mio pensiero. Vedo nel delinquente il prodotto della struttura sociale attuale, vittima della miseria e della guerra, succube di questo ambiente avvelenato.

Questo clamore di armi e di armati crea un clima di eccitazione e di violenza. Stampa, discorsi, racconti di stragi umane, persecuzione ai partigiani della pace corrompono la gioventù addensandole attorno una caligine pericolosa, dove non si distingue più il bene ed il male. Vi sembrano davvero indifferenti l'esercizio delle armi ed i saluti roboanti ai carri armati, che sbarcano? Quale responsabilità, signori! Quale eccitamento all'assassino!!!

Io ho una concezione diversa del diritto di punire. Io vengo dalla scuola di Antonio Labriola, che dedicò un anno intero a spiegare in lezioni memorabili, a noi studenti di filosofia morale il fondamento del diritto di punire. Il diritto di punire trova solo dei limiti in sè e non nella volontà dello Stato, che arriva a concepire la pena come una tortura (ergastolo), o come un delitto (pena di morte).

Inoltre nel nostro Paese il trattamento del detenuto è assolutamente inumano. Questi non ha la possibilità di istruirsi, di leggere, di migliorarsi, di lavorare e financo di ascoltare una radio, quando è noto che la musica, oltre a riempire le interminabili ore di ozio, esercita un'influenza straordinaria sui sentimenti.

Io non sono con Bettiol. Alla larga. Sono invece con Bernez. Appartengo alla scuola di quel tale direttore delle carceri degli Stati Uniti ricordato dall'onorevole Varriale.

In ogni modo le mie tendenze avveniristiche restano quelle che sono, e non mi vietano di approvare questo disegno di legge, per il quale rendo plauso incondizionato ai senatori Musolino e ad Adele Bei; i quali vengono dalla galera e sanno di che sapore è... certa clausura. E rendo pure lode all'onorevole Varriale; poichè, magistrato e cristiano, ha saputo intendere e valutare la sofferenza e la speranza umana. Ma, signori, io accetto questo disegno di legge per altre ragioni; perchè esso aderisce in pieno al mio sentimento; perchè corrisponde alla mia esperienza, intensa e lunga, di avvocato penalista; e perchè aderisce in modo perfetto alla nostra Costituzione. Vorrei usare una parola di moda: è il primo provvedimento, fra tanti fino ad ora approvati, che sincronizza con la Costituzione.

Sincronizza con la Costituzione quando mette a base dell'istituto della liberazione condizionale la pena come emenda. La pena come emenda, o signori! è tutto un mondo morale che si spiana davanti al diritto di punire. Inoltre aderisce perfettamente alla nostra Costituzione, in quanto viene a togliere l'assurdo morale e giuridico che è la pena dello ergastolo. Io sono stato sempre un nemico acerrimo ed ostinato dell'ergastolo. Mi sono battuto nell'Assemblea costituente e nella prima Commissione di essa, presieduta dall'onorevole Tupini, contro tale specie di pena. Ho una repulsione etica, affettiva, giuridica contro questa tortura.

È una pena terribile, più terribile della pena di morte: la morte sopprime in un attimo la vita, ma l'ergastolo sopprime lentamente la vita interiore: intelligenza, morale, affettività, volontà. L'ergastolo è veramente il sepolcro dei vivi.

Chi l'ha inventata e chi la irroga debbono aver l'animo di aguzzino. Questa mia apostrofe non vuole essere nè letteratura e tampoco retorica. Voglio raccontarvi soltanto un breve e drammatico episodio del mio esercizio professionale. Qualche lustro fa difendevo dinanzi alla Corte di Assise di Cosenza un giovane ventiduenne, imputato di omicidio doppiamente aggravato: premeditazione e persona dello ascen-

dente; una torbida passione lo aveva portato ad uccidere il nonno, che l'aveva cresciuto come un figliuolo. Allora nel Codice era prevista la pena di morte. Lo salvai dalla condanna capitale. Contento mi recai nel carcere a visitarlo. « Ti ho salvato dalla morte — gli dissi — sei contento? ». Egli mi guardò a lungo, poi mi disse: « No, non sono contento, non vi ringrazio. Ho ventidue anni! Dovrò dimenticare il mio nome! ». Mi toccò gli abiti e singhiozzò « Non vestirò mai più un abito come il vostro. La morte sarebbe stata una pena meno dura: sarei morto una volta, con l'ergastolo morirò ogni giorno ». Dopo tre anni mi pervenne da Portolongone una lettera, nella quale mi si annunciava il suicidio di quel giovane ventiduenne. Si era strangolato. Mi si mandava una piccola lettera scarabocchiata su un foglietto sgualcito, in cui quel giovane vergava queste amare parole: « Io vi ringrazio di quello che avete fatto per me, ma maledico i miei giudici ». Non commento: commentate col vostro cuore. Sentimento? Eh via! Questo possono dirlo gli uomini dal cuore atrofizzato. Io lo chiamo diritto.

Perciò quando ho letto in questa relazione che vi sono delitti raccapriccianti, come il paricidio, la rapina con morte ecc. per cui l'ergastolo ancora deve tragicamente culminare tra le pene del Codice, ho ascoltato un linguaggio, che non è il mio; ho pensato che i postumi della vecchia scuola, che vagliano il delitto e non il delinquente non erano ancora eliminati dalla mente dei giudici ed avvocati; ho rilevato la contraddizione fra la schiavitù, l'oppressione della pena e le nuove correnti del diritto penitenziario, che dovrebbe illuminare tutti i togati d'Italia.

Signori, quali e quanti problemi si presentano in relazione a questo progetto di legge? Io per questo non lo toccherei! Votiamolo così come è, come è stato presentato, è un primo passo: niente *errata corrige*, perchè questa la faremo in prosieguo di tempo. In fatto di leggi l'Italia è di una generosità e di una dovizia senza pari.

Un problema ho sentito ventilare: il problema della competenza giurisdizionale. Dico francamente: che speravo in proposito una concordia perfetta perchè il problema lo risolve in pieno la Costituzione, nell'articolo 13, che

non si deve dimenticare: « nessuna limitazione della libertà può avvenire senza un provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si tratta di limitazione di libertà!

MANCINI. Per carità, non mi si obietti questa limitazione; perchè al lato positivo di una facoltà viene implicitamente compreso il lato negativo e viceversa. La pena per il delitto la irroga il magistrato, spetta esclusivamente a lui la facoltà di modificarla in caso di ravvedimento. Se è necessario un provvedimento motivato per limitare la libertà, a maggior ragione la modifica del provvedimento-sanzione spetta alla stessa Autorità.

Ma a parte tutto ciò, esistono ben altre valide ragioni, che escludono la possibilità di trasformare questo istituto in un provvedimento amministrativo. La garanzia della Magistratura, il Collegio, la presenza del Pubblico ministero, e quella ancora più notevole del difensore sono motivi preziosi. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di straordinaria importanza: il giudice del luogo, dove avvenne il delitto e dove venne pronunciata la sentenza, che — a differenza del centralismo del Ministro della giustizia — saprà vagliare l'elemento politico del reato, i coefficienti etnici, i sentimenti e i risentimenti collettivi.

Onorevoli colleghi, eleviamo questo Istituto, facciamo in modo che la sentenza, che concede il premio della libertà, non sia di meno della sentenza che priva il cittadino di questo bene sacro ed inviolabile. Onde è che io aderisco all'emendamento dell'onorevole Tessitori di eliminare dal primo articolo le parole « così da far presumere il completo ravvedimento » dopo le parole « prove costanti di buona condotta ». Questa presunzione di ravvedimento implica un giudizio, che potrebbe influenzare o inficiare quello dell'Autorità giurisdizionale.

Infatti quando si scrive nell'articolo e si stabilisce: che il condannato deve aver dato prova costante di buona condotta, si è affermato l'elemento obiettivo, cioè l'attestato, dal quale si ripete il diritto del condannato e sul quale si deve e si può giudicare, richiedendo tutte le più scrupolose e serene indagini. La « costante buona condotta » con le relative prove, che non possono venir delegate soltanto agli agenti di custodia, al direttore dello stabilimento, al

giudice di sorveglianza fra loro sempre discordi è elemento sufficiente. Non è la causa, ma l'effetto. La causa è soltanto il ravvedimento. La buona condotta è l'effetto del ravvedimento. Non bisogna spostare i termini e far dell'effetto la causa e viceversa, perchè non si farebbe altro che della anfibologia. Un vizio logico assai indiscriminabile e pericoloso in tema di libertà umana.

D'altra parte voglio dire — e sono lieto di dirlo — che la prova costante della buona condotta per lunghi anni di carcerazione non è altro che una presunzione *juris et de jure* e non *juris tantum*. Non è *juris tantum*, signori, per una ragione semplicissima, perchè tale potrebbe essere se il condannato fosse nello stato di libertà, a contatto di tutti, libero di muoversi, di lavorare, di agire, senza i cento occhi di Argo di una sorveglianza continua, di notte e di giorno. Ma la vita nei penitenziari è tutt'altra cosa! Avete letto quel libro « Galera » di Tullio Murri? Quelle pagine grondano lacrime, denunciano episodi di vita vissuta. Io lo conobbi. Non fece della letteratura, scrisse e descrisse ciò che vide, che gli brulicava di attorno. Un mondo tetro, senza luce, senza morale, senza scuola, senza esempi. Vorrei raccontarvi un episodio per dimostrarvi la obiettività dolente di quelle pagine. Murri volle essere presentato al Ministro della giustizia del tempo, onorevole Luigi Ferà, per interessarlo alla grazia di tre ergastolani, da lui creduti innocenti. Il Ministro gentilmente gli mise a disposizione i processi. Lesse... e poi rinunciò alla grazia, perchè si convinse di essersi sbagliato.

Nel carcere impera solo un ordine, un comando insindacabile: il comando aspro, inurbano, molte volte violento, dell'agente di custodia; e da parte del detenuto un dovere cieco, passivo, senza possibilità di reazione, di controllo o di censura. Nessuna distinzione tra detenuto e detenuto: tutti uguali dinanzi al comando e dinanzi alla obbedienza. Qualcuno di voi ha letto mai il regolamento carcerario? Una camicia fatta di aculei, che presume l'automa, l'essere senza nervi e senza volontà. Non è un regolamento di disciplina, è la spinta codificata alla indisciplina.

Orbene quando uno sventurato è giunto a dar prova costante di buona condotta per anni ed anni, egli non solo è ravveduto; ma è diventato un eroe od un santo.

Signori, facciamo in modo di umanizzare la legge, che dovremo votare. Non pretendiamo più di quanto quella umanità minorata può darci. La condotta del condannato, i giudici, la conoscenza debbono avere un limite. L'umanità è compresa soltanto dal giudice, abituato a giudicare, e non dal poliziotto abituato ad inveire.

Avrei ancora due altre osservazioni da proporvi: la prima riguarda la obbligatorietà della difesa dinanzi alla Corte di appello. La difesa facoltativa, come si è stabilito nella legge, è in contrasto con la Costituzione, perchè nell'articolo 24 di essa, il diritto di difesa è inviolabile e lo Stato deve intervenire a provvederle i non abbienti. Non vi deve essere alcuna differenza fra colui che può disporre di un difensore e colui che trovasi nella impossibilità di farlo. L'avvocato ha sempre dei doveri, che superano l'interesse, e che rappresentano l'orgoglio della toga libera.

Voglio dire ancora che mi dichiaro favorevole all'emendamento Ghidini riguardante i condannati a 30 anni, per i quali il periodo di prova non deve superare i 20 anni; perchè una proporzione deve esistere tra il condannato a pena perpetua, per il quale il limite di prova è fissato a 25 anni e quello condannato a 30 anni.

Onorevoli colleghi, dobbiamo votare questa legge: faccia a meno il Sottosegretario alla grazia e giustizia di proporre emendamenti. Sia con noi senza riserve e senza preoccupazioni, perchè questo disegno di legge rappresenta un'opera buona, un'opera saggia, un'opera meritoria; perchè questo disegno di legge è qualcosa di alto e di nobile, per tutti: è un conforto, una consolazione per i derelitti quando si pensa che in ogni angolo oscuro delle case penali, e specialmente dove pesa il buio dei sepolti vivi, si accende una piccola fiamma di speranza, un lucignolo di una fede e di un ideale: la fede e l'ideale della libertà!

Libertà vo cercando... ecco il motto, la parola d'ordine, l'imperativo di questo disegno di legge. (*Applausi e congratulazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non

esporrò che poche considerazioni, anzi restringerò al massimo il mio intervento perchè altri colleghi che mi hanno preceduto hanno già parlato su questo argomento da tutti i punti di vista. Quindi non potrei che ripetere tutto quello che essi hanno detto. Voglio dire che questo disegno di legge fu dettato dalla esperienza che io ho avuto vivendo in quelle case ove vive la gente che è condannata a stare per tutta la vita segregata dal mondo civile e dai propri cari. Io sono stato accanto a loro, ho potuto scrutare la loro anima, ho potuto interrogarli, ho voluto sentire dalla loro voce i loro sentimenti. E ho constatato che la condanna a vita determina nel condannato una passività dello spirito che lo preclude, che lo ostacola ad intendere i migliori sentimenti umani. Egli diventa così pericoloso ai suoi simili, diventa cinico e indisciplinato, perchè in lui non v'è speranza di libertà. Eppure il condannato, per un prepotente bisogno innato nell'anima umana, non vuole sottrarsi al pensiero che un giorno possa ritornare alla libertà e alla famiglia. Allora ho potuto rilevare che la società, nel recludere colui il quale l'ha offesa, non ha pensato che per poter redimere colui che reclude (perchè così soltanto io credo che la difesa sociale possa essere attuata) non ha pensato, dico, che la prima cosa che si deve fare perchè il condannato si possa emendare è dargli la speranza del ritorno alla libertà. Io, nel mio disegno di legge che avevo presentato prima e che poi fu abbinato a quello dell'onorevole Variante, ho scritto queste poche parole che vi leggo a conclusione del mio intervento: « Dare al condannato a vita la speranza di ritornare un giorno libero tra i suoi e alla terra natia dove i ricordi del passato lo legano agli affetti più tenaci, determina in colui che è in istato di sofferenza continua, la volontà di bene operare. Chiudere una triste e lunga parentesi della propria esistenza è il bisogno che prepotentemente sente chi vive in istato di cattività. Questo prepotente bisogno è manifestato nei reclusi a vita con le continue istanze di grazia che essi rivolgono periodicamente al Capo dello Stato ed in ogni evenienza, nell'illusione alimentata, accertamente, dagli organi di custodia, costituisce anzi la caratteristica psicologica del condannato il quale non sa assuefarsi al pensiero di essere perduto per sempre ed è in pari tempo la leva morale per ottenere da lui un in-

teriore cambiamento del suo spirito rimasto impassibile di fronte al delitto. La speranza del perdono accompagna questo bisogno di libertà ed induce il condannato a cambiare condotta morale. Il lavoro carcerario poi agevola questa convinzione e predispone lo spirito del detenuto ad accogliere ciò che vi può essere di buono nella disciplina e nella vita di lavoro associato. Ma questo aspetto positivo della reclusione in chi ha commesso il delitto si renderebbe negativo davanti alla disperazione se non soccorresse il pensiero di poter meritare un giorno il perdono promesso ». Sta qui il segreto della redenzione morale del condannato e noi, legislatori, non possiamo nè dobbiamo ignorare di che cosa dobbiamo servirci per salvare in casi estremi un'esistenza. Onorevoli colleghi, la riforma carceraria, opera della Commissione preposta a questo scopo, non può non tener conto del fatto che il condannato non può ascoltare la parola della società che si preoccupa del recluso, se a costui non date qualche speranza. Ecco perchè prima di fare questa riforma carceraria è bene che questo disegno di legge venga approvato.

A lei, onorevole Sottosegretario, dico che il provvedimento del beneficio della condizionale deve essere un provvedimento giurisdizionale e non amministrativo. Il recluso ha speranza e fiducia nel magistrato, in colui che lo ha condannato, perchè sa che la sua condotta sarà vagliata al lume della giustizia; mentre un provvedimento amministrativo che viene dal potere esecutivo non è, io penso, un elemento di fiducia nell'anima del condannato perchè questi pensa che chi è al governo può essergli o nemico, o ostile o può essergli indifferente. Nel magistrato ha maggior confidenza, fattore psicologico questo di non lieve momento per la sua rieducazione morale.

Per queste ragioni, onorevole Sottosegretario, penso che con la sua opposizione a quanto è stato esposto dal nostro collega Ghidini, non si raggiunge lo scopo che il disegno di legge si propone di raggiungere.

Con il mio intervento ho voluto sottolineare questo punto proprio perchè il Senato nel giudicare, nel vagliare, possa valersi dell'esperienza di coloro che vissero per anni accanto ai reclusi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Di fronte alla severa certezza degli argomenti del mio illustre amico Ghidini, è di tutta evidenza che io devo limitarmi ad esprimere sommessamente uno stato di dubbio, di semplice dubbio. Io non sono un tecnico del giure ed attingo da questa mia ignoranza un danno, quello di non poter competere con i giuristi, ma anche un privilegio, quello di essere un po' fuori da questa atmosfera tecnica che talvolta trascina gli uomini adusati ad una determinata disciplina. Ma soprattutto devo esprimere anche un poco di sgomento e di stupore. A me è parso che in questa Assemblea improvvisamente si sia creato un piccolo fenomeno di psicosi collettiva. Io ho sentito difendere da Ghidini sul terreno giuridico con argomenti giuridici una tesi di cui riconosco la nobiltà, l'altezza e la serenità. Ho sentito poi da altri banchi traboccare gli argomenti giuridici verso un sentimento al quale io stenderei subito la mano, perchè io sono e morirò un sentimentale, se il sentimento in questo terreno avesse ragione di essere. Ho sentito difendere ed esaltare la legge, come se essa dovesse portare un maggiore sollievo, una luce di maggiore speranza a quei disgraziati che sono nelle galere che, ahimè, per turno abbiamo conosciuto tutti e tutti sappiamo (i miei sono ricordi vecchi del 1898) che, quando si è là dentro, politici o delinquenti comuni, tutti si riconsolano nella luce divina di una pietà che li fa tutti fratelli.

Io mi rivolgerei volentieri a questo sentimento umanissimo, ma non arrivo a capire: la legge che ci è proposta non pretende, non aspira a creare larghezze e privilegi ai detenuti. Vuole solo stabilire che l'esercizio della libertà condizionale, oggi nelle mani dell'autorità politica, passi nelle mani della Magistratura. Ed allora cos'è tutta questa incandescenza di speranze? Io vorrei che fossero legittime, ma, ahimè, c'è un malinteso che bisogna chiarire. Ed allora chiariamolo. Io dico — ed è questa la mia sommessa osservazione — che opto per il potere nelle mani dell'Autorità politica. Prego gli amici di questa parte specialmente (*indico la sinistra*) di non lasciarsi trascinare dal loro stato d'animo politico in questo momento. Voi potete essere contro il Governo, questo Governo, ma consideriamo il Governo nella sua oggettività. Il Governo siamo noi in definitiva. Ora la Magistratura è chiamata a giudicare e

a condannare e quando ha condannato la sua funzione è finita; il condannato entra in galera e cade sotto le disposizioni dell'Amministrazione. C'è un giudice che va per le carceri a raccogliere notizie, ma in definitiva quelli che danno l'informativa per la possibilità della liberazione sono i capi delle case di pena. Quale vantaggio avremo a sottoporre al giudizio dei giudici la liberazione? Quale garanzia maggiore? Quale è la ragione di un rinnovato intervento, che si è esaurito all'atto della condanna e che riprende per inseguire magari dopo vent'anni un problema che era stato giudiziariamente risolto? Io, lasciatemelo dire, ho più fiducia nel potere politico. Il potere giudiziario ha compiuto il suo atto con la condanna: il potere politico deve intervenire con senso di umanità e di pietà. Io non ho nessuna ragione di mancar di rispetto alla Magistratura, ma vi dico che dal punto di vista umano io credo di più alla possibilità dell'azione del Ministro di grazia e giustizia, del Governo, dell'Autorità politica — che non deve riesaminare o rinnovare un processo ma giudicare della condotta — dell'autorità che è più vicina al palpito delle famiglie disgraziate che hanno un condannato e anche all'azione nostra che domandiamo la liberazione. Insomma, senza mancar di rispetto alla Magistratura, io ho paura della mentalità tecnico-professionale, ho paura della mentalità giuridica portata fuori dal campo delle sue funzioni, nel campo di sentimenti e di apprezzamenti che sento più spontanei nel popolo, nel Governo, che ne è l'espressione e l'emanazione. Io credo ai giudici, ma io non posso rinunciare, onorevole Mancini, come lei nobilmente ha detto per parte sua, a tutta la nostra concezione umanistica. Io vibro ancora degli entusiasmi che ci hanno preso quando, di fronte alla fredda ragione del magistrato in ermellino o togato, tutto chiuso nella sua mentalità professionale, è sorto in Francia il giudice Magnaud e tutti fummo entusiasti di quel giudice che era poco tecnico, ma molto uomo. Io credo ai giurati e non posso rinunciare alla fiducia che ho nella capillarità fra la giustizia e il popolo. Quindi io vi dico: la giustizia e i giudici hanno finito il loro compito con la condanna; dopo comincia il compito della giustizia umana e della clemenza, ed io mi sento più vicino alla possibilità della clemenza quando posso avere

dei rapporti con il rappresentante del Governo, che è il rappresentante del popolo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Adinolfi. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Dato che il dibattito ha tirato per i capelli gli avvocati ad intervenire, desidero dare una risposta all'onorevole Mazzoni. Avevo pensato dapprima, dopo aver sentito l'onorevole Ghidini, che nessuno di noi dovesse parlare, dato che egli ha fatto delle questioni tecniche molto precise, universalmente appoggiate dall'applauso del Senato. Ma qui siamo una pletera di avvocati e siamo presi dalla passione di queste discussioni legali che ci attagliano fin dalla gioventù.

È venuta prima l'autorevole senatrice Merlin, che — posta in luce una situazione particolare — ha creduto, lei che si batte per la eguaglianza dei sessi, di creare un privilegio di benevolenza verso la donna. Noi ci inchiniamo verso la donna ed anche verso la disciplina di partito, ma qui per buona grazia non siamo su una questione di partito ma di studio e di codice. Ed allora, se siamo coerenti nel volere l'equiparazione dei sessi (l'abbiamo voluta nell'elettorato, l'abbiamo voluta nelle rappresentanze nazionali) non possiamo ammettere discriminazione di benevolenza, dove si tratta di un principio. Questo, rispetto alla conclusione del discorso della onorevole Merlin, che era stata mossa da un criterio psicologico, perchè ella diceva: tra i diversi ammalati da esaminare vi è il malato a cui bisogna dare una medicina drastica e l'altro a cui bisogna dare una blanda medicina. È vero che alla donna, per elementi non di amorevolezza ma di psicologia, bisogna dare un trattamento diverso circa la pena da irrogare; ma la dotta senatrice ha portato la sua istanza in una maniera giuridicamente imperfetta. È poi venuto l'onorevole Mancini, maestro del diritto, il quale ha portato nel suo dire tutta la passionale sua esperienza, e dopo l'onorevole Mancini io ribadisco il mio sentimento: qui non bisogna oltre parlare, perchè voci discordi non se ne sono avute nel Senato. Ma vi è l'ombra di una voce che verrà, autorevole e colta, quella del Sottosegretario di Stato Tosato, che è stata preannunciata dal dubbio dell'onorevole Ghidini. Ora questa opposizione al criterio del progetto di legge è stata ravvivata in questo momento dal

collega Mazzoni. Egli dice: la liberazione condizionale che cosa è? Non lo ripeterò perchè io rifuggo dal ripetere cose che tutti sanno: è un criterio di benevolenza o di giustizia? Per me è di giustizia, è un premio ornato di amore, ma è soprattutto un criterio di giustizia, perchè la giustizia umana è una cosa che non è infallibile. Il tempo può lenire, può levigare, può dare l'anelito di una speranza anche a chi è condannato indefinitamente nel tempo e col tempo si può e si deve mitigare l'escomuto della pena. Allora è un compito di saggezza e di giustizia pensare che la pena possa emendare anche il condannato all'ergastolo ed è ancor più evidente e giusto quello che ha detto l'onorevole Ghidini: cioè se voi per il condannato all'ergastolo ammettete che, dopo aver scontato al minimo 25 anni, si possa dare la liberazione condizionale quando ha serbato buona condotta; per chi ha avuto la condanna a trenta anni e che dovrebbe avere la eguale benevolenza dal criterio giuridico, e cioè della liberazione condizionale, non può essa darsi dopo lo stesso termine di venticinque anni di espiazione. Significherebbe mettere alla pari il condannato a trenta anni ed il condannato all'ergastolo! Da questo fatto sorge la necessità di mettere invece una misura differente, cioè di anni venti di espiazione, per far sì che la giustizia proceda con criteri esatti. Ma chi in definitiva deve fare questa valutazione di merito e a chi spetta concedere la liberazione condizionale? Al magistrato o al Ministro?

Ora io vorrei fare un parallelo che mi sembra molto opportuno. Ponete il caso dell'alienato mentale: è a causa dell'intervento di un medico, il tecnico, che il cittadino è dichiarato pericoloso e tale da essere ricoverato in un manicomio e cioè isolato dalla società; ed è ancora il medico che discrimina i casi e stabilisce chi possa essere liberato e ricondotto nella società. È il medico che dice: costui non è più pericoloso e può considerarsi ormai guarito. Rimane, evidentemente, sempre quel margine di possibilità di errore che sfugge necessariamente agli uomini, perchè nessun medico può ipotecare esattamente il futuro di una malattia mentale. Ma attraverso l'esperimento, l'assistenza alla degenza dell'alienato, il medico può stabilire con una certa approssimazione di esattezza chi possa ritornare nella vita civile

Allora chi dovrà ricondurre alla vita libera il condannato? Ricordiamoci il criterio invocato dalla scuola positiva, gloria italiana, per il quale la pena non è una vendetta, ma semplicemente una misura di isolamento da imporre a chi è traviato. Noi abbiamo infatti il dovere di curare queste anime, non dobbiamo ucciderle, perchè non ne abbiamo il diritto. Non dobbiamo isolare dalla società un delinquente solo perchè ha offeso nel patrimonio o nella vita altri cittadini, ma dobbiamo tendere alla sua rigenerazione. Allora, mi domando, chi può assicurare questa rigenerazione? Ecco allora che si va determinando l'organo, attraverso la legge, o meglio quel complesso di elementi che potranno portare alla cura del delinquente: il direttore del carcere, il tempo, che è una misura limitativa e poi il magistrato. Ma, si domanda: chi può esprimere un giudizio su questi argomenti? Per me è evidentemente ed unicamente il magistrato. Si è sostenuto che debba essere il potere politico, ma noi siamo decisamente per i magistrati, collega Mazzoni, perchè il magistrato è la vera garanzia della legge, il magistrato è il tecnico come lo è il medico per gli ammalati. Il potere politico attinge la sua norma di valutazione al criterio politico; e in fondo questo criterio è determinato dal rapporto dei carabinieri, o della pubblica sicurezza...

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Evidentemente, prima di tutto, il direttore del carcere!

ADINOLFI. Cioè una figura di infermiere pratico fra il custode e il poliziotto. È chiaro però che il magistrato vale più di tutti; perchè libero da preconcetti, conosce anche gli elementi del processo, valuta gli istinti e sa cosa deve e può essere riveduto. Io ho una grande stima del Ministro o del Sottosegretario di Stato o, anche, di un Capo divisione del Ministero, ma solo il magistrato è quello che conosce tecnicamente la materia del giudizio in rapporto alla gravità della pena, alla buona condotta ecc.

E allora io vorrei ricordare, onorevoli colleghi, che noi non siamo qui a preparare dei provvedimenti per il momento contingente, in considerazione della sussistenza di uomini che di fronte alla vita umana hanno un determinato criterio di responsabilità, ma noi forgiamo le

leggi perchè esse durino nel tempo. E, nel tempo, chi ci assicura ad esempio che non avranno luogo delle perversioni nel nostro ordine politico? Chi ci assicura (Dio scampi l'ipotesi che come agenti di diritto dobbiamo pur fare) che non cadremo in una dittatura? Ci siamo caduti una volta e chi assicura ad esempio la correttezza del potere politico o lo strapotere di un partito nei rapporti delle condanne politiche?

MAZZONI. Se c'è la dittatura i giudici ne saranno i primi servi! Lo si è visto.

ADINOLFI. Ma qui non si tratta di Magistrature speciali, onorevole Mazzoni, si tratta invece di una Magistratura ordinaria che ha diversi ordini e controlli, che ha giudizi appellabili e che ha perfino una Corte di cassazione. Qui infiltravamo anche il criterio che non vi deve essere provvedimento senza possibilità di ricorso. In sostanza noi vogliamo il potere del magistrato e non del Ministro perchè chiediamo una misura democratica di amministrare la giustizia. Se domani vi fosse il caso di un reato politico per cui si sono scontati tre quarti della pena e la pena residuale non supera i cinque anni, potremmo astrarci nella valutazione di concedere la liberazione del condannato per reato politico? Voi, simpatico onorevole Sottosegretario, potreste astrarvi nei criteri puri di giustizia, ma un altro può cadere in un altro peccato di passione politica e negare ad esempio al comunista o al socialista condannato per attentato allo Stato la liberazione condizionale.

Voi potrete essere superiore a questo giudizio, ma la legge non è fatta nè per il sottosegretario Tosato, nè per il ministro Piccioni che sapranno naturalmente essere superiori in queste valutazioni. In un domani potremmo avere non dico un Ministro fazioso, ma un Ministro influenzato dal suo indirizzo politico e che perderebbe perciò la serenità e la calma. Invece non il magistrato unico chiediamo, ma addirittura il Collegio di una Corte di appello, perchè questa valutazione sia garentita da una disciplina collegiale e sia più obiettiva del giudizio del singolo. Sarebbe poi una contraddizione che il Pubblico ministero e l'avvocato venissero a perorare dinanzi ad una autorità politica e non giuridica. Il Pubblico ministero garantisce lo Stato e rappresenta l'autorità

politica dello Stato; il difensore garantisce la società. Quando create questo complesso, non di limitazioni, ma evidentemente di garanzie serie avrete creato la perfezione di un istituto che duri in eterno. La norma giuridica deve tendere alla perfezione e questa si ha più in un collegio che nella singola persona sia pure di un Ministro.

Domando, quindi, che le osservazioni fatte dall'autorevole collega Mazzoni non siano tenute in conto di fronte alle modeste questioni giuridiche da me esposte. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzo Domenico. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Onorevoli colleghi, vorrei rapidamente riportare nei limiti del solo necessario la discussione di questo disegno di legge che ha soprattutto un carattere tecnico. Io posso quindi anche convenire con l'onorevole Mazzoni che non sia neppure utile per l'esame e per la decisione far ricorso al sentimento e straripare dai limiti dell'indispensabile. Il disegno di legge si intitola, ed è su questo che richiamo soprattutto l'attenzione dei colleghi, modificazione dell'articolo 176 del Codice penale. Si tratta cioè non di creare un istituto nuovo, non di ritornare ai principi per ridiscuterli, ma si tratta solo di rivedere fino a qual punto questo istituto già esistente sia suscettibile e meritevole di modificazioni. Mi pare che il contenuto del disegno di legge sia tutto qui.

PERSICO. Si tratta di far funzionare l'istituto della liberazione condizionale, che non funziona.

RIZZO DOMENICO. Nella intenzione manifestata dai proponenti del disegno di legge c'è la denuncia di alcuni inconvenienti dell'istituto della liberazione condizionale quale è fissato nell'attuale Codice di diritto punitivo e c'è quindi l'aspirazione ad un perfezionamento dell'istituto medesimo perchè da un canto quegli inconvenienti siano eliminati e perchè, d'altra parte, l'istituto sia adeguato a nuove riconosciute esigenze sociali, ed io mi permetterei di aggiungere, a nuove incontestabili esigenze costituzionali. Io vedo, infatti, questo disegno di legge sotto il profilo di un adeguamento alla Costituzione, la quale non vigevo all'epoca del Codice Rocco e quindi non impediva, come non

1948-50 - DXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1950

impedì, che si potesse persino straripare da quella forma di ibridismo, della quale l'onorevole Ghidini ha accusato esattamente il Codice Zanardelli, addirittura in un caso di invasione di potere, quale è quello rappresentato non dall'istituto dell'articolo 176, ma dall'impossessamento di esso da parte del potere esecutivo, verificatosi per la obliqua ed illegittima via dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione della procedura penale.

Ora per la ipotesi, onorevole Sottosegretario, che il Governo pensi preferibile conservare il sistema attuale, mi auguro prima di tutto che un tale pensiero non si traduca in motivo di rilievo e di opposizione formale al disegno di legge. Ma se così non fosse, perchè si dovrebbe spostare, potrebbe dire il Governo, la competenza dell'esecutivo, quale essa è fissata oggi, ed affidarla al potere giudiziario? Ebbene risponderci, non fosse altro che per ragioni di armonia: che cosa è questo istituto della liberazione condizionale rispetto all'*iter* del processo? Indubbiamente un incidente di esecuzione, indubbiamente un istituto che incide nella fase esecutiva. Ora non c'è un principio codificato che trasferisca al potere esecutivo l'esecuzione delle pene. L'esecuzione attiene sempre alla giurisdizione. Gli incidenti di esecuzione sono di competenza della giurisdizione. E mi domando: come è che quando si verificano le ipotesi, per esempio, dell'articolo 147 del Codice penale per la sospensione obbligatoria o facoltativa delle pene, come è che questo istituto similare resta di competenza del magistrato, e viceversa debba diventare di competenza dell'esecutivo l'altro incidente nel corso dell'esecuzione della pena quale la liberazione condizionale che in fondo altro non è se non una sospensione suscettibile di trasformarsi in estinzione al verificarsi della condizione? Ed ancora, potrei fare la stessa domanda nei confronti della riabilitazione che è sempre riservata alla giurisdizione cui invece si dovrebbe sottrarre la liberazione condizionale.

DE LUCA. Ma non è un diritto!

RIZZO DOMENICO. Che non sia un diritto è argomento di più. Non è un diritto la liberazione condizionale, siamo perfettamente d'accordo, così come non è un diritto, per lo meno nei casi dell'articolo 147, la sospensione dell'ese-

cuzione della pena e non è sempre e senz'altro un diritto la riabilitazione. Eppure il giudizio è reso dal magistrato e non dall'esecutivo sia nell'una che nell'altra ipotesi. Ma se questo non vi persuadesse c'è qualcosa che forse può valer meglio. Sono due articoli della Costituzione. Carte in tavola, onorevoli colleghi. Che cosa è, nella sostanza, questo istituto della liberazione condizionale? Esso è certo un potere di modificazione della pena; praticamente esso a questo si riduce: ed allora esso si riporta precisamente a quei poteri che la Costituzione, *sub specie* di grazia o di mutamento delle pene, riserva al Presidente della Repubblica. Non appartiene affatto al Ministro di grazia e giustizia, all'esecutivo. Forse era sostenibile anche una tesi contraria vigente lo statuto albertino, perchè ci trovavamo di fronte ad un tipo di Costituzione flessibile. Questa nostra Costituzione rigida che riserva solo alla volontà parlamentare la possibilità di incidere sulle pene in via generale, attraverso la legislazione di condono o di amnistia, escludendo un tale potere dalle prerogative del Capo dello Stato, quando fissa invece i poteri di quest'ultimo li fissa come diritto di grazia e come diritto di commutazione delle pene inflitte. E questi diritti non riconosce affatto cedibili all'esecutivo. Ora io non intendo affatto fare ipotesi ingiuriose ma è certo che le liberazioni condizionali che dovessero rimanere a disposizione del potere esecutivo non trasformerebbero di sicuro l'attuale situazione di soggezione e di menomazione della giurisdizione così clamorosamente denunciata anche di recente e rappresenterebbero il consolidamento di un istituto capace di incidere sui poteri della giurisdizione in maniera sempre più grave ed allarmante.

Gli articoli 133 e 168 del nostro Codice penale — perchè poi in fondo tutto il problema potrebbe ricondursi all'antico dibattito sull'opportunità della pena fissa o della pena indefinita — nel loro contenuto che cosa assicurano e che cosa prevedono? Qui vogliono assicurare la valutazione del giudice, circa le condizioni personali dell'agente fino alla possibilità della previsione di un ravvedimento che induca addirittura a sospendere l'esecuzione della pena comminata con la sentenza di condanna. È la ragione dell'applicazione del principio di efficienza

personale della pena. Come si fa, poi, a disconoscere che nella fase successiva debba spettare appunto al giudice la valutazione dell'avverarsi di quell'effetto efficiente della pena che è alla base di ogni travaglio di giudicante?

Mi pare dunque che ragioni di armonia, di coerenza e di rispetto costituzionale non dovrebbero far trovare il Governo dissenziente sul progetto in ordine a tale punto. Un altro aspetto del disegno, poi, mi pare che non si possa non approvare: l'estensione alle condanne all'ergastolo. È veramente difficile sostenere che con una Costituzione che fissa la finalità del recupero del condannato come scopo della pena non si debba anche provvedere alla possibilità del recupero effettivo per alcune categorie di condannati. Io spero che su questo punto non debba neanche sopraggiungere un dissenso tanto più che questa, come altre innovazioni del disegno, hanno precedenti legislativi o di progettazioni di riforme.

In sede di emendamenti, poi, da parte mia preferirò, forse, sostenere per intero il progetto Varriale, Bei, Musolino, anzichè accedere a qualche modificazione che dal punto di vista tecnico mi convince poco, salvo quella che tende alla esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo primo, segnalata dall'onorevole Tessitori.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poichè sono state presentate numerose proposte di emendamento ed il rappresentante del Governo annuncia che ha anch'esso degli emendamenti da presentare, vorrei proporre al Senato di attendere che il Governo presenti le sue modifiche, in modo che la Commissione possa radunarsi per esaminare ed esprimere il suo giudizio su di esse, così da abbreviare la discussione sugli emendamenti senza che ci si debba riunire poi in un secondo tempo per esaminare l'opportunità di accoglierli.

Proporrei quindi al Senato di chiedere al Governo di presentare i suoi emendamenti senz'altro e di stabilire che la Commissione si raduni tra pochi giorni, così da potere al più presto riferire in Aula.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il suo parere sulla proposta, formulata dal Presidente della 2ª Commissione permanente, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Desidero chiedere all'onorevole Presidente se la discussione generale deve ritenersi ancora aperta.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Mastino che, avendo già parlato tutti i senatori iscritti, la discussione generale dovrebbe intendersi chiusa.

MASTINO. Mi permetterei di osservare che il fatto che il Presidente della 2ª Commissione ha chiesto un rinvio, e l'ha chiesto in rapporto alla sicura presentazione di emendamenti, i quali eventualmente possono avere anche una portata larga, fa pensare se non sia il caso di considerare ancora aperta la discussione generale. Questa si è svolta con riferimento al testo del disegno di legge ed agli emendamenti, esaminati finora, in quanto da noi conosciuti. In questo momento veniamo a sapere che nuovi emendamenti saranno presentati e tali che lo stesso relatore domanda un rinvio. Penserei che, per conseguenza, anche la discussione generale debba mantenersi aperta.

PRESIDENTE. Senatore Mastino, non ho alcuna difficoltà a che sia considerata ancora aperta la discussione generale. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate » (1290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate ».

Prima di passare alla discussione degli articoli, chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro di esprimere la sua opinione sull'ordine del giorno del senatore Ruggeri, svolto durante la discussione generale.

L'ordine del giorno è così formulato:

« Il Senato della Repubblica invita il Governo a stanziare in bilancio per cinque esercizi consecutivi, a partire da quello 1951-52, mezzi finanziari sufficienti per corrispondere all'obbligo dello Stato derivante dalla presente legge ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro di non poter accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Ruggeri e le ragioni sono queste: il Governo si trova di fronte ad un disegno di legge che risponde ad una determinata esigenza. Quando esso sarà votato, evidentemente il Governo dovrà trovare, nei limiti delle sue possibilità, gli stanziamenti necessari per far fronte alla spesa, conseguente alla sua applicazione. Quindi l'ordine del giorno chiede, senza bisogno, un impegno il Governo stanzi quello che è necessario per la applicazione della legge. Dunque la domanda è superflua.

Ma anche per un'altra ragione dichiaro di non poter accettare l'ordine del giorno; perchè questo ordine del giorno porterebbe l'impegno di soddisfare tutte le esigenze conseguenti a questa legge nel termine di cinque esercizi; impegno questo che il Governo non può accettare.

RUGGERI. Ma il Governo ha già sospeso gli stanziamenti! Ad ogni modo, onorevole Presidente, chiedo che il mio ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Ruggeri, non accettato dal Governo, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È concessa un'indennità:

a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate od ordinate direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane;

b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;

c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane;

d) per i danni, immediati e diretti, causati ai beni requisiti dalle requisizioni di cui alla lettera a);

e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.

Alla lettera a) è stato presentato, da parte del senatore Zotta e di altri senatori, un emendamento sostitutivo.

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. Comunico che vi sono stati accordi fra i presentatori di parecchi emendamenti, per cui si è giunti per alcuni di essi a un testo concordato, leggermente modificato rispetto a quello primitivo. Così, per l'articolo primo, si propone sia così formulata la lettera a):

« a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate, o per mezzo di Autorità italiane ».

In altri termini si propone l'aggiunta, dopo la parola « operate », delle altre « anche senza atto formale » e la soppressione della parola « ordinate ».

Con ciò risulta meglio specificato il concetto delle cosiddette requisizioni irregolari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per esprimere il parere del Governo sul nuovo testo concordato della lettera a) dell'articolo 1.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco al nuovo testo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il principio dell'articolo 1 e la lettera a) nel nuovo testo concordato di cui ha dato testè lettura il relatore. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. A nome della Commissione, propongo alla lettera d) un emendamento pu-

1948-50 - DXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1950

ramente formale, tendente a sopprimere le parole « ai beni requisiti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione le lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 1 con la modificazione proposta dalla Commissione alla lettera d). Chi le approva e pregato di alzarsi

(Sono approvate).

Il senatore Ruggeri ha presentato un emendamento così concepito.

« Ripristinare la lettera f) del testo governativo.

« (Se accolto tale emendamento, aggiungere la lettera f) in tutti gli altri articoli cui si fa riferimento) ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per illustrare quest'emendamento.

RUGGERI. Faccio presente che le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dover sopprimere la lettera f), cioè per i danni causati da automezzi tedeschi, sono puramente formali. Dice la Commissione che questa materia non può trovare posto in questa legge in quanto la legge è intitolata « Norme in materia di indennizzi per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate ». È quindi una questione puramente formale. Sta di fatto però che tutti i danni alle cose e alle persone arrecati da automezzi tedeschi, non trovano oggi soddisfazione in nessuna istanza. Un cittadino investito, danneggiato nella persona o nelle cose da automezzi tedeschi durante la guerra non sa più a chi rivolgersi. La legge sui danni di guerra non lo prevede. Dovrebbe rivolgersi a chi? Allo Stato tedesco, alle Forze armate tedesche? Evidentemente non lo può più fare. Io capisco che ci possa essere questa incongruenza puramente formale, ma in attesa che la legge generale sui danni di guerra venga presentata al Parlamento e discussa, e nella speranza che anche queste situazioni vengano considerate in quella legge, insisto e propongo che immediatamente e rapidamente questi danni trovino una certa via di soluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott, per esprimere il parere della Commissione.

MOTT, relatore. La Commissione mantiene la proposta di soppressione, non solo per una semplice ragione formale, ma anche per una

ragione sostanziale. Tutta la legge è basata sull'obbligo assunto dal Governo italiano di liquidare mediante equi indennizzi i danni derivanti dalle requisizioni degli alleati. Quindi la proposta di venire incontro anche ai danni causati da automezzi tedeschi non entra nel disegno di legge, perchè non tiene conto del suo precedente fondamentale.

D'altro canto per questi danneggiati ci sarà la via normale della nuova legge sui danni di guerra. Anzi la Commissione ha espresso nella relazione la raccomandazione che questi casi vengano contemplati nella nuova legge. Inoltre, per certi casi, vi è la possibilità di rifusione per mezzo della legge sulle pensioni di guerra (articolo 10). Quindi la Commissione mantiene la sua proposta di soppressione della lettera f).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non dovrebbe essere chiamato a dare il suo parere. Le ragioni dell'emendamento hanno un fondamento di equità e sono espresse nella relazione del Ministro che aveva iscritto la lettera f) nel suo progetto. Il Governo però si è reso anche conto della fondatezza delle ragioni della Commissione e pertanto si rimette al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Ruggeri tendente a ripristinare la lettera f) del testo governativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 1 nel testo modificato, che rileggo

Art. 1.

È concessa un'indennità:

a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane;

b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;

c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane;

d) per i danni, immediati e diretti, causati dalle requisizioni di cui alla lettera a);

e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità viene liquidata avendo riguardo, in via di massima:

1) per quanto attiene ai beni mobili acquistati, danneggiati o distrutti, a prezzi legalmente autorizzati o, in mancanza, a quelli correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5;

2) per quanto attiene ai danni dipendenti dalle requisizioni e dalle regolari od abusive occupazioni di beni immobili, allo stato dei beni danneggiati ed all'entità del danno, in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio dei beni medesimi;

3) nel caso di cui alla lettera e), se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando — in base al salario massimo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 — la rendita spettante in caso di inabilità all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, così ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata.

Nei casi di liquidazione anche di danni alle cose, sarà tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta.

A questo articolo i senatori Braitenberg, Conci, Benedetti Luigi, Raffener, Carbonari e Longoni propongono il seguente emendamento:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 1, qualora le Autorità alleate abbiano cor-

risposto soltanto acconti od abbiano comunque rinviata la liquidazione dell'indennità, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21, limitatamente al tempo ed ai territori indicati nell'articolo stesso ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg per illustrare questa proposta di modificazione.

BRAITENBERG. Onorevoli senatori; l'emendamento da me presentato consiste in ciò, che nell'articolo 2 venga aggiunto il seguente comma:

« Nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 1, qualora le Autorità alleate abbiano corrisposto soltanto acconti od abbiano comunque rinviata la liquidazione dell'indennità, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21, limitatamente al tempo ed ai territori indicati nell'articolo stesso ».

Questo articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21, che io voglio richiamare dice così: « È riconosciuta valida la clausola salvo conguaglio od altra equivalente aggiunta alle indicazioni del prezzo nei contratti di vendita o somministrazione stipulati dopo il 25 aprile 1945 e fino al 31 dicembre 1945 nei territori sottoposti all'amministrazione del Governo militare alleato con la denominazione territorio settentrionale ».

La ragione dell'emendamento che propongo e che è connesso con un altro emendamento aggiuntivo all'articolo 13 è questa: nelle provincie settentrionali, sottoposte fino alla fine del 1945 all'amministrazione delle Autorità alleate, sono intervenute requisizioni di notevoli quantità di legname segato. All'atto della liberazione il comando alleato ha emesso l'ordinanza n. 41, cosiddetta ordinanza Stone, che bloccava i prezzi vigenti alla data del 3 aprile 1945. Senonché il vertiginoso aumento dei prezzi verificatisi dopo la liberazione rendeva praticamente inattuabile questo blocco, cosicché le Autorità alleate ed italiane dovevano ricorrere a nuove determinazioni ufficiali di prezzi aggiornandoli alla nuova situazione. Dove però i bollettini ufficiali non venivano aggiornati le autorità italiane ed alleate ricorrevano a diversi accorgimenti, fra

1948-50 - DXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1950

altri anche all'immissione negli atti di requisizione della clausola « salvo conguaglio » od altra equivalente, che permettevano il riferimento a nuovi listini di prossima emanazione. Le requisizioni di legname non si effettuarono nelle provincie settentrionali sottoposte all'Amministrazione alleata con lo stesso sistema. Nelle provincie di Trento e Bolzano veniva corrisposto solo un anticipo di lire 1.800 al metro cubo mentre un'ordinanza del 1941 fissava il prezzo in lire 2.750. Si era però d'intesa che col pagamento di lire 1.800, si trattava di un semplice acconto, tanto che gli stessi alleati in molti casi inserirono nei buoni di requisizione una riserva di futura determinazione del prezzo e le ditte rilasciavano le fatture con la clausola « in acconto ». Nella provincia di Belluno non venne corrisposto alcun acconto all'atto della requisizione, intendendosi tutto rinviato a successive determinazioni, a nuovo listino ufficiale. Nella provincia di Udine, che era sottoposta all'esclusiva amministrazione delle autorità alleate, venne corrisposto all'atto della requisizione un acconto di lire 3.850, superiore al prezzo ufficiale di Stato fissato con l'ordinanza del 1941 in lire 2.750. Nel maggio 1946, d'accordo col Ministero dell'industria e con la Federazione italiana industrie del legno, venne fissato il prezzo definitivo per il periodo 23 agosto 1941-31 dicembre 1945 in lire 6.000 per metro cubo, ponendo a carico del Ministero del tesoro italiano l'onere della differenza che complessivamente ammonta a circa 164 milioni di lire.

Si è creata quindi questa strana situazione di sperequazione tra il trattamento di queste quattro provincie settentrionali occupate temporaneamente dagli alleati. Gli enti che hanno subito la requisizione della provincia di Bolzano e di Trento si sono rivolti all'ufficio requisizioni alleato in base alla legge del 1946 per ottenere la differenza tra l'acconto e il prezzo come risultava dai listini successivamente emessi. Però questo ufficio non riconosceva il diritto ad una integrazione riferendosi appunto all'articolo 3 di una successiva legge del 18 gennaio 1947, n. 21, che stabiliva che è riconosciuta la clausola « salvo conguaglio » o equivalente nei contratti di vendita stipulati dopo il 25 aprile, non però negli atti di requisizione.

Questo non mi pare giusto perchè i calmieri si applicano non solo ai prezzi di vendita ma

anche a quelli di requisizione, anche se per le requisizioni non si paga un prezzo ma una giusta indennità.

La disposizione dell'articolo 58 del regio decreto-legge 8 agosto 1940, n. 1741, ha espressamente stabilito che la indennità per la requisizione di mobili è determinata in base ai prezzi di mercato qualora non si tratti di cose per le quali l'Amministrazione competente abbia stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti.

Quindi i prezzi stabiliti dalle disposizioni vigenti sono in questo caso i prezzi di calmiera. Secondo me non è possibile che il Governo approfitti di quella situazione di disordine legislativo e amministrativo che vi era nell'Italia settentrionale dopo la liberazione per risparmiare pochi milioni. Per esempio, per le requisizioni del legname in provincia di Belluno si tratta di solo 10 milioni di lire e non è giusto che la provincia vicina abbia ricevuto parecchio mentre a Belluno si vuol dare poco o niente.

Proporrei quindi che con un'aggiunta all'articolo 3 e, ove il Senato non volesse accogliere questo emendamento, con un'aggiunta all'articolo 13 venga richiamata la disposizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 gennaio 1947 che dichiara valida la clausola « salvo conguaglio » non solo nei contratti di vendita ma anche per le requisizioni. Prego il Senato pertanto di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. Mi faccio portavoce della maggioranza della Commissione, questa volta con un piccolo dolore nel cuore, perchè si tratta di interessati specialmente della mia zona, dicendo che non è possibile accettare questo emendamento, specialmente in questa sede, perchè porterebbe un trattamento differenziato, mentre la legge deve essere applicata egualmente per tutti i casi. Quindi prego il senatore Braitenberg di ritirare per ora almeno questo emendamento. Della questione ripareremo quando verrà in discussione l'articolo 13.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Non insisto su questo emendamento, riservandomi di riproporlo all'articolo 13.

1948-50 - DXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1950

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. Vi sono ancora alcune piccole variazioni al testo del disegno di legge che non abbiamo avuto il tempo di preparare nella forma.

Anzitutto, al principio dell'articolo, si propone di omettere le parole « in via di massima ».

Al numero 1, dove si dice: « per quanto attiene ai beni mobili », si dovrebbe aggiungere, dopo la parola « mobili » la parola « requisiti », che è stata omessa per errore materiale.

Inoltre propongo una variazione di forma riguardante l'ultimo comma, cioè di sopprimere all'inizio « Nei casi di liquidazione anche di danni » la parola « anche », che è superflua.

Infine, le parole: « sarà tenuto conto » propongo siano sostituite con le parole: « può essere tenuto conto ». Si propone ancora un sostanziale emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: « fermo restando il limite massimo fissato al numero 1) del presente articolo ».

L'ultimo comma risulterebbe quindi così formulato: « Nei casi di liquidazione di danni alle cose, può essere tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta, fermo restando il limite massimo fissato al numero 1) del presente articolo ».

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, al principio del numero 3), bisognerebbe aggiungere alle parole « nel caso di cui alla lettera e) », le altre « dell'articolo 1 ».

MOTT, *relatore*. D'accordo.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Onorevole Presidente, desidererei che il relatore desse spiegazioni in merito alla sostituzione, nell'ultimo comma, delle parole « può essere » alla parola « sarà ».

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. Questa discrezionalità relativa, data alla amministrazione, è spiegata dal fatto che certi danni ai beni mobili o immobili possono non aver portato praticamente alcun danno all'interessato o almeno un danno assai relativo. Si cita il fatto, ad esempio, di uno che avesse dei beni acquistati per capriccio o dei beni di lusso non strettamente necessari. In questi casi si lascia una certa discrezio-

nalità all'Amministrazione di ridurre la liquidazione nella sua entità o almeno di poterla posticipare, nel tempo, di fronte ad altri casi più degni di considerazione.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Mi sembra che non si tratti di un emendamento di forma, come in un primo tempo era stato detto, ma di una variazione sostanziale, perchè va bene che c'è il caso della cosa voluttuaria o di poco conto, ma il giudizio sulla cosa di lusso rispetto a quella necessaria non spetta certo darlo all'Amministrazione con potere discrezionale. Quel « può essere » accorda la facoltà di eliminare l'indennizzo anche nei casi in cui non si tratti di cose voluttuarie o di lusso.

UBERTI. Devi difendere un po' anche il Tesoro!

DE BOSIO. Lo difendo proponendo di conservare il testo primitivo della Commissione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'onorevole relatore ha proposto due emendamenti all'ultimo comma dell'articolo 2. Il primo, di trasformare il « sarà » in « può essere »; il secondo di aggiungere le parole « fermo restando il limite massimo fissato al numero 1 ».

Capisco il motivo di questi emendamenti, cioè di limitare gli indennizzi e quindi il carico dello Stato. Ma ritengo che questi fini potrebbero raggiungersi ponendo soltanto il limite, che si legge nell'ultima parte del proposto emendamento, laddove si dice: fermo restando il limite massimo fissato al numero 1 dell'articolo 2, cioè che l'indennizzo non potrà mai superare quel limite che è già previsto dall'articolo in discussione.

Non ritengo invece che la discrezionalità dell'Amministrazione possa essere ulteriormente ampliata fino al punto di potere o non potere, a suo arbitrio, tener conto, in aumento o in diminuzione, della destinazione della cosa danneggiata o distrutta.

Ritengo che questo potere discrezionale eccessivo non debba essere consentito. Voterò quindi contro l'emendamento.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente credo che la proposta della Commissione non meriti le critiche che sono state mosse. In sostanza si tratta di adeguare le possibilità del bilancio dello Stato alle richieste dei colpiti da requisizioni alleate. Quindi è necessario che ci sia una certa graduazione nelle liquidazioni. Se si tratta, infatti, di danni a cose essenziali per la vita della famiglia del cittadino danneggiato, è chiaro che debba avere precedenza la relativa domanda anche per ciò che concerne l'entità della somma da liquidare.

Se invece si tratta di un bene danneggiato che serviva, come ha detto benissimo il relatore, a bisogni non essenziali dell'interessato, a beni non indispensabili alla vita, è chiaro che, pur riaffermandosi teoricamente la necessità di risarcire anche questo danno, tuttavia, tale risarcimento deve essere subordinato alle disponibilità del bilancio; ecco perchè è giusto dare all'Amministrazione la possibilità di graduare e nel tempo e nell'entità l'accoglimento delle domande degli indennizzati.

Quindi mi pare che si possa senz'altro accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, la quale non disconosce il diritto dei cittadini all'indennità, ma intende graduare l'accoglimento delle domande in relazione alle possibilità di bilancio ed alla destinazione dei beni ai quali l'indennizzo si riferisce.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Voterei favorevolmente alla proposta del collega Rizzo perchè, affermato una volta, con la modifica già approvata al n. 1 dell'articolo 2, che quel limite posto dalla legge è un limite massimo, evidentemente è fissata per tutti i casi una facoltà discrezionale dell'Amministrazione di arrivare o non arrivare a questo limite massimo. Voler quindi codificare delle cause che stimolino l'Amministrazione ad andare al di sotto di questo limite è un restringerle la facoltà. Potranno esserci altre cause, oltre quelle indicate nell'ultimo comma dell'articolo 2, che potranno consigliare l'Amministrazione ad andare al di sotto del limite massimo; l'interesse del danneggiato è quello di sapere che c'è un limite massimo oltre il quale non si potrà andare in ogni caso. Quanto alla determi-

nazione specifica, è questa una facoltà discrezionale dell'Amministrazione, che non vale la pena di regolare indicando questa o quella causa, in quanto ci potranno essere molte cause che non possiamo noi ipotizzare e che è bene lasciare alla discrezionalità dell'Amministrazione. Una volta affermato, quindi, il principio del limite massimo, subentra l'altro che raggiungerlo è facoltà discrezionale la quale può tener presenti e le ipotesi già sancite e le altre che potranno verificarsi. Ciò risponde anche a ragioni di giustizia.

Sarei, in conclusione, per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2, in quanto ciò mi sembra più lineare e più semplice anche come procedura.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Vorrei far osservare semplicemente al relatore che la modifica che egli propone a nome della Commissione anzichè giovare ai fini che evidentemente egli intende raggiungere, li danneggia, perchè quando si dice che « può essere tenuto conto » vuol dire dare un potere discrezionale. Quando invece si dice « è tenuto » o « sarà tenuto conto », significa che si deve sempre tener conto ai fini del risarcimento della destinazione della cosa danneggiata e cioè non soltanto per aumentare la cifra del risarcimento ma anche per diminuirlo se la destinazione avesse carattere voluttuario o di lusso. Mi pare che sarebbe molto più rispondente ai fini mantenere il testo proposto anzichè modificarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esattissima l'osservazione del senatore Magliano. Risponde di più alla preoccupazione del senatore De Bosio il « sarà » che il « può essere », perchè mentre il « sarà » impone in ogni caso di tener conto della destinazione del bene, il « può essere » ammette una discrezionalità in chi deve corrispondere l'indennità. Quindi sarei dell'opinione di mantenere la dizione « sarà tenuto conto ». Ad ogni modo il Governo è del parere che venga votato l'articolo con le modificazioni proposte dalla Commissione. In definitiva, non si lega il risarcimento alla destinazione. Lo si vuol graduare soltanto; si

afferma cioè che non si deve andare oltre il massimo, però da quel massimo si può scendere verso il minimo. È un principio, questo che sarà fissato nel testo in elaborazione per la più vasta legge del risarcimento del danno di guerra; sotto il riflesso che in quella legge sarà escluso il risarcimento di tutti i beni voluttuari. Ora che cosa vuol dire quest'ultimo capoverso? Che quando si tratti di un bene voluttuario, un villino destinato alla caccia, una automobile di altissimo lusso, chi liquida l'indennità dovrà di ciò tener conto

DE BOSIO. Ma diciamolo espressamente!

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo si dice: in contemplazione della destinazione si determina l'ammontare dell'indennità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel seguente testo, che tiene conto delle modificazioni suggerite dalla Commissione:

« L'indennità viene liquidata avendo riguardo:

1) per quanto attiene ai beni mobili requisiti, acquistati, danneggiati o distrutti, a prezzi legalmente autorizzati o, in mancanza, a quelli correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5;

2) per quanto attiene ai danni dipendenti dalle requisizioni e dalle regolari od abusive occupazioni di beni immobili, allo stato dei beni danneggiati ed all'entità del danno, in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio dei beni medesimi;

3) nel caso di cui alla lettera e) dell'articolo 1, se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando — in base al salario massimo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 — la rendita spettante in caso di inabilità all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, così ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla ca-

tegoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito alle modificazioni proposte dalla Commissione, il secondo comma risulta così formulato:

« Nei casi di liquidazione di danni alle cose, può essere tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta, fermo restando il limite massimo fissato dal n. 1 del presente articolo ».

Pongo in votazione la prima parte di questo comma, fino alla parola « distrutta » Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvata)

Pongo in votazione la seconda parte, dalle parole « fermo restando » in poi Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 2 colle modificazioni proposte dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Art. 3

L'indennità per i danni di cui alle lettere d) ed e) del 1° comma dell'articolo primo non è cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto, a carico dello Stato.

Se l'indennizzo o beneficio predetto è a carico di Enti pubblici o di privati ed è inferiore all'indennità liquidabile ai sensi della presente legge nei casi menzionati nel presente comma, la indennità può essere concessa limitatamente alla eccedenza; se è pari o superiore nessuna indennità può essere concessa.

A questo articolo il senatore Ruggeri e i senatori Zotta, Donati, Page, Tommasini, Boggiano Pico, Galletto hanno proposto di sostituire, nel secondo comma, alle parole « può essere » l'altra « è »

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per illustrare questo emendamento.

1948-50 - DXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1950

RUGGERI. Si tratta di un emendamento molto chiaro, conforme a quanto è stato approvato nell'articolo 1, dove il « può essere concessa » è divenuto « è concessa ». Anche qui bisogna usare necessariamente la stessa dizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mott per esprimere il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. La Commissione accetta lo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta anch'esso l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 3, alle parole « la indennità può essere concessa » le altre « la indennità è concessa ». Tale emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per conoscere le cause della frana di venti metri dell'acquedotto della centrale elettrica di San Giovanni in Fiore, avvenuto al momento dell'immissione dell'acqua nella vasca della centrale.

E se risponda a verità che tale frana sia dovuta ad errore di costruzione e di progettazione da addebitarsi a coloro, che dopo aver procrastinato l'inizio dei lavori, fino al tardo autunno, li hanno poi condotti in modo da determinare il franamento, dovuto all'aumento

del volume dell'acqua immesso nella vasca senza il corrispondente rafforzamento delle parti della stessa. Comunque si chiede che si intervenga d'urgenza per le opportune riparazioni, che costituiscono, insieme con tutte le trascurate esigenze del paese, la possibilità di assorbire parte della mano d'opera, alleviando così la grave disoccupazione che l'avvicinarsi dell'inverno, metterà di fronte alle più insuperabili difficoltà (1468).

MANCINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i motivi per cui ancora non viene corrisposta la indennità di funzione di cui alla legge dell'11 aprile 1950, n. 130, ai funzionari di cancelleria e segreteria giudiziari (1469).

ROMANO Antonio.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se risponda al vero che sia stato aperto un concorso per 10 procuratori presso l'Istituto della previdenza sociale, per cui sarebbe richiesta, quale titolo, l'iscrizione del concorrente, da un anno, in un albo di procuratori legali, e se veramente i vincitori del concorso siano assunti con il grado VII; questa interrogazione si fa al fine di mettere in evidenza che il grado VII viene assegnato ai professori universitari di ruolo, che, per conseguirlo, hanno svolto un'attività scientifica, quasi sempre economicamente infruttuosa, per alcuni lustri e che il grado VII è raggiunto dai funzionari statali laureati, dagli Ufficiali, dai Magistrati, assunti con il grado XI, dopo almeno quindici anni di servizio (1470).

SACCO.

Al Ministro degli esteri, per sapere se è vero che.

l'Eritrea viene consegnata dall'O.N.U. all'imperatore etiopico sotto l'ipocrisia dell'indipendenza, e che l'Italia ha perduto così ogni speranza di recuperare almeno la colonia primigenita;

in omaggio agli scambi in genere, qualche funzionario italiano venga inviato a prendere lezione di economia agricola o di scienza delle

1948-50 - DXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1950

finanze presso i vari Ras, dalle lunghe criniere e dagli scudi ornati di pelli di leone;

l'Eritrea sarà ricondotta all'epoca di Menelik, passando la soggna su 50 anni di passione e di lavoro del popolo italiano che trasformò la giungla in prateria e la boscaglia fitta e malsana in giardini, dando sfogo, così, a servili rancori;

è stata calpesta la dignità d'Italia, rimasta inchiodata dal trattato di pace che l'ha derubata — fra l'altro — del frutto di sacrifici di migliaia di giovani la cui memoria offesa martellerà la porta della storia (1471).

DE GASPERIS.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se è vero che:

la Libia — dopo quarant'anni di silenziosa e paziente seminazione di civiltà italiana — verrà consegnata all'Emiro Said Mohammed Idriss el Senussi e Re, il 1° gennaio 1952, quando le potenze amministratrici gli passeranno lo scettro;

gli inglesi e gli americani, per non aver approfondito la situazione politica economica sociale della Libia, seguendo il veto da parte della Cirenaica e del Fezzan hanno estromesso le minoranze italiane dall'Assemblea nazionale, nonostante le critiche e le riserve dei delegati dei Paesi Arabi;

le promesse del sig. Pelt, anche se fatte di fronte alle Nazioni Unite, sono o meno una garanzia per l'avvenire della Tripolitania, la quale finirà per essere un dominio del Senusso, a completa rovina morale ed economica dell'Italia (1472).

DE GASPERIS.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per sapere se non crede umano, mentre le fabbriche si chiudono e la disoccupazione aumenta continuamente, modificare le tabelle di assistenza (ora assolutamente insufficienti) dell'E.C.A., i cui assistiti sono, nella loro grande maggioranza, malati di tbc. (il 20 per cento del complesso),

disoccupati, infermi, pensionati della Previdenza con pensioni medie di lire 3.500 (diconsi lire tremilacinquecento) mensili (1473).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere perchè, nel Consiglio della Fiera di Milano il senatore Mariani — unico rappresentante della grande massa dei lavoratori milanesi — è stato sostituito con uno che ne rappresenta, caso mai, l'infima minoranza, e per sapere che cosa intende fare il Ministro per riparare a questa patente ingiustizia che ha indignato la classe lavoratrice di Milano (1474).

LOCATELLI.

Al Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti si intendono prendere in favore degli agricoltori dei territori di Cefalù, Castelbuono, Lascari, Grattari e Campofelice di Roccella (provincia di Palermo), che hanno subito ingentissimi danni in seguito al recente violento nubifragio; per conoscere quando saranno compiuti i lavori di arginatura del torrente di Lascari, le cui acque, lasciando il proprio letto, per la seconda volta nel corrente anno, hanno rovinato l'ubertosa pianura circostante (1475).

GIARDINA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali idonee ed efficaci misure intende adottare per la più sollecita esecuzione del progetto di ricostruzione del Liceo musicale « Umberto Giordano » di Foggia, distrutto dai bombardamenti aerei dell'agosto 1943 ed attualmente alloggiato in locali angusti, inadatti ed insufficienti alle crescenti necessità scolastiche per l'aumentato numero di allievi affluenti da tutti i Comuni della provincia.

Tale ricostruzione, fervidamente auspicata, è sollecitata dal Consiglio di amministrazione di quell'Ente e dalla popolazione di quella città, costituisce, fra l'altro, un doveroso omaggio alla memoria di un grande maestro dell'arte musicale che onora la sua città natale, l'Italia e il mondo (1476).

TAMBURRANO, ROLFI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga necessario intervenire a che: 1) il pregevole mosaico dell'inondazione del Nilo, custodito durante la guerra nelle Terme di Roma e che ora corre pericolo di alienazione, sia restituito alla città di Palestrina, che da tempo immemorabile l'ha posseduto; 2) venga decorosamente sistemato il museo archeologico locale (1477).

MENGGI.

Al Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per conoscere i motivi per cui la benemerita categoria degli uscieri giudiziari è stata esclusa dal provvedimento che autorizza il pagamento di una integrazione del lavoro straordinario (1478).

MENGGI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore COLOMBI, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (art. 290 del Codice penale) (*Doc. XIX*);

contro il senatore MARIANI, per il reato di pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 del Codice penale) (*Doc. XXX*);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. XLII*);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (*Doc. LVI*);

contro il senatore MINOJA, per concorso nel reato di invasione di terreni e edifici (articoli 110 e 633, parte prima, del Codice penale) (*Doc. LXXIX*);

contro GRECO Francesco, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. LXXX*);

contro il senatore PELLEGRINI, per i reati di truffa e falso (articoli 640, capoverso, e 487, in relazione agli articoli 480 e 61, n. 2, del Codice penale) (*Doc. CI*);

contro il senatore BOLOGNESI, per il reato di distruzione di stampati (articolo 20, prima parte, della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. LXXIII*);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (*Doc. LXXIV*);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (*Doc. LXXV*);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, secondo capoverso, del Codice penale, in relazione all'articolo 57 dello stesso Codice) (*Doc. LXXVI*);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di omessa indicazione sul suo quotidiano « Il Tempo » del vice direttore responsabile (articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. LXXXIV*);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (*Doc. C*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate (1290).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza (1073).

2. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

3. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

V. Discussione sulla comunicazione della Giunta delle elezioni circa i limiti della sua competenza (*Doc CV*).

VI. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. VARRIALE ed altri — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801)

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti